



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Ordinanza n. 24 del 30 giugno 2022

ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108.

Approvazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica e del bando relativo all'attuazione della Ordinanza n. 4 del 23 dicembre 2021 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare al PNRR nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura A2 "Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili", Linea di intervento n. 3, "Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili", e Linea di intervento n. 4, "Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell'energia elettrica da fonti pulite", del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, On.è Avv. Giovanni Legnini, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, esuccessivamente prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 2020 e 10 febbraio 2022, che adotta il presente atto ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e dell'art. 14-bis, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108;

Visto il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Visto il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la Decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure

urgenti per gli investimenti” ed in particolare l’art. 1, secondocomma lett. b), che prevede che “Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l’anno 2021, 720 milioni di euro per l’anno 2022, 320 milioni di euro per l’anno 2023, 280 milioni di euro per l’anno 2024, 160 milioni di euro per l’anno 2025 e 80 milioni di euro per l’anno 2026”;

Visto il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, ed in particolare l’art. 14, intitolato “*Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare*” nonché l’art. 14-bis, recante “*Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016*”;

Visto il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 15 luglio 2021 con cui, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n.101, si individuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonché le relative modalità di monitoraggio;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: “*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia*”;

Visto l’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “*Do no significant harm*”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “*Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*”;

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

Considerato che la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell’art. 14-bis, comma 2, del decreto legge, ha deliberato in data 30 settembre 2021, l’approvazione e la contestuale trasmissione al MEF dell’atto di “*Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b del decreto legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli artt. 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n.108*”;

Considerato che nell’atto approvato è prevista la sub-misura A.2 “*Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili*” del Piano Complementare Sisma, di cui occorre ora affidare la progettazione con riguardo alla Linea di intervento n. 3 intitolata “*Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili*” e con riguardo alla Linea di intervento n. 4, intitolata “*Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell’energia elettrica da fonti pulite*”;

Considerato che, ai fini dell'attuazione della richiamata linea d'intervento, in data 28.12.2021, prot.n. CGRTS- 0066804-A-, è stato stipulato un Accordo ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.a., in considerazione delle competenze per legge attribuite e dell'oggettiva convergenza di interessi delle Amministrazioni sottoscritte, verificate sulla base degli incontri e delle intese preliminari;

Visto l'art. 9 del decreto legge 17 maggio 2022, n.50, relativo alla disciplina delle comunità energetiche presso le Amministrazioni della Difesa;

Considerato che, in forza dell'Accordo suddetto, è stata affidata la progettazione della sub-misura A2 *“Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili”*, Linea di intervento n. 3, intitolata *“Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili”*, e Linea di intervento n. 4, intitolata *“Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell'energia elettrica da fonti pulite”*, a Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.a., con ordinanza del Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 14 bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, come convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e dell'articolo 2 comma 2 del decreto legge 7 ottobre 2016, n. 189, per l'attuazione della misura entro il termine del 31 dicembre 2021, stabilito dall'allegato 1 del decreto del Ministero dell'economia e finanza del 15 luglio 2021, in attuazione dei commi 6 e 7 dell'articolo 1 del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni nella legge 1 luglio 2021, n. 101, che prevede che entro il IV trimestre del 2021, per la Macro Misura A si proceda alla *“individuazione degli interventi da parte della Cabina di coordinamento, individuazione delle stazioni appaltanti (centrali uniche di committenza, nazionali, regionali o enti locali) da parte del soggetto attuatore; affidamento da parte della stazione appaltante della progettazione delle misure”*;

Preso atto che il G.S.E. ha trasmesso il *“Progetto di fattibilità tecnico economica propedeutica alla predisposizione dei contenuti tecnici dei bandi”*, CGRTS-0016223-A28/06/2022;

Preso atto, altresì, che entro il termine previsto per la *milestone* del 30 giugno 2022, il G.S.E., in attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, della Convenzione sottoscritta in data 27 dicembre 2021, ha supportato i Soggetti attuatori nell'elaborazione e nella redazione del bando di gara per la costituzione delle comunità energetiche, allegato alla presente ordinanza;

Vista l'Ordinanza n. 4 del 23 dicembre 2021 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare al PNRR nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura A2 *“Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili”*, Linea di intervento n. 3, *“Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili”*, e Linea di intervento n. 4, *“Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell'energia elettrica da fonti pulite”*, ai sensi dell'art. 14 bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108;

Considerato che, sulla base delle decisioni e delle indicazioni assunte dalla Cabina di Coordinamento integrata tenutasi in data 24 novembre 2021, si è provveduto a definire i criteri di ripartizione delle risorse in considerazione degli equilibri territoriali e del danno sismico e ad approfondire le modalità di attuazione delle specifiche linee di intervento comprese nelle misure A e B del programma deliberato in data 30 settembre 2021;

Considerato che ai fini di cui sopra sono state tenute presenti le Linee guida indicate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021;

Visti il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e successive modifiche, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento GBER), e il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (Regolamento *de minimis*), in base e nel rispetto delle condizioni dei quali potranno essere concessi i finanziamenti interessati dalle linee di intervento succitate;

Preso atto dell'intesa espressa nella Cabina di coordinamento del 29 giugno 2022 dal Coordinatore della struttura tecnica di missione sisma 2009 Cons. Carlo Presenti e dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria;

DISPONE

Art. 1

(Oggetto)

1. Le premesse di cui sopra e gli allegati costituiscono parte integrante della presente ordinanza.
2. La presente ordinanza approva il Progetto di fattibilità tecnica ed economica, allegato alla presente ordinanza (all. 1) nonché il Bando per la presentazione di progetti, da parte di Enti locali e di Imprese in Partenariato, ai fini della realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità energetiche per la condivisione dell'energia, in attuazione delle sub-misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR, allegato alla presente ordinanza (all. 2).

Art. 2

(Comitato di valutazione)

1. Ai fini del bando di cui all'allegato 2, è istituito un apposito Comitato di valutazione, cui è demandata la valutazione dei relativi progetti, composto da nove membri: un rappresentante per ciascuna Regione, due esperti del settore delle energie rinnovabili nominati dai Soggetti attuatori, un rappresentante per ognuno dei due Soggetti attuatori ed un Presidente indicato di concerto dai due Soggetti attuatori.
2. Il Comitato di Valutazione esamina ammissibilità e merito delle proposte ricevute, sulla base dei criteri di selezione sopra descritti, ed esprime la valutazione definitiva, formulando una graduatoria che trasmette alla Cabina di Coordinamento integrata di cui all'art. 14 bis del decreto-legge n.77/2021. La Cabina di Coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14 bis del decreto-legge n.77/2021, approva la graduatoria proposta e il Commissario straordinario, d'intesa con il Coordinatore della Struttura tecnica di missione sisma 2009, adotta i provvedimenti di cui all'art. 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189.

Art. 3

(Procedimento di attuazione)

1. Entro il 31 dicembre 2022 sono adottati i provvedimenti di finanziamento nei confronti dei beneficiari, sia soggetti pubblici che comunità energetiche, sulla base dei criteri previsti dal bando.
2. L'attuazione degli interventi è regolata sulla base dei principi e delle procedure previsti dall'ordinamento giuridico vigente in materia, nel rispetto delle funzioni attribuite ai soggetti competenti.
3. I Soggetti attuatori esercitano le funzioni di monitoraggio previste dal D.M. MEF 15 luglio 2021 nonché, nelle forme disposte con successivi provvedimenti, le funzioni di assistenza ai beneficiari degli interventi ai fini dell'attuazione.

Art. 4

(Efficacia)

1. In considerazione della necessità di dare impulso alle attività connesse all'attuazione degli interventi unitari del Fondo complementare del PNRR, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle 5 regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).
2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle Finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
3. L'ordinanza sarà altresì pubblicata sui siti istituzionali del Dipartimento Casa Italia e della Struttura tecnica di missione.

Il Commissario straordinario
On.le Avv. Giovanni Legnini

Allegato 1 “ Progetto di fattibilità tecnica ed economica”;

Allegato 2 “Bando per la presentazione di progetti, da parte di enti pubblici ed amministrazioni, anche in partenariato con le imprese, ai fini della realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità energetiche per la condivisione dell'energia”.

Progettazione di fattibilità tecnica ed economica propedeutica alla predisposizione dei contenuti tecnici dei bandi

Programma unitario di intervento PNRR per le aree del terremoto del 2009 e 2016 sub-Misura A2, linee d'intervento 3 e 4

Premessa

Il presente documento è predisposto in esecuzione alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica di cui all'art. 3 comma 2 della *CONVENZIONE di attuazione degli interventi del Piano complementare al PNRR, sub misura A2, linee di intervento 3 e 4, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, sottoscritto in data 27/12/2021 per supportarne i Soggetti Attuatori, nello specifico il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dal Sisma del 2016 e la Struttura tecnica di Missione Sisma 2009. Detta Convenzione è stata sottoscritta in coerenza con quanto previsto dal Protocollo di intesa tra GSE e Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dal Sisma del 2016 del 25/3/2021, volto tra le altre cose a sostenere lo sviluppo sostenibile dei territori interessati dal sisma anche attraverso la promozione dell'autoconsumo e dello sviluppo delle comunità energetiche.

Ai sensi dell'art. 3 comma 2 della Convenzione del 27/12/2021 sopra menzionata, l'attività è stata svolta propedeuticamente alla predisposizione dei contenuti tecnici degli avvisi pubblici per l'assegnazione delle risorse della sub-misura A2, linee di intervento 3 e 4. Il cronoprogramma di attuazione della sub-misura previsto dal Comitato di indirizzo prevede inderogabilmente l'assegnazione delle risorse agli enti beneficiari entro giugno 2022. Tale data è antecedente ai termini previsti ai sensi di legge per:

- il completamento della nuova regolazione di riferimento per l'incentivazione delle comunità di energia rinnovabile;
- il completamento della nuova regolazione di riferimento per la qualifica dei sistemi di teleriscaldamento/teleraffrescamento efficienti;
- la definizione della governance degli investimenti in capo al Ministero della Transizione Ecologica per tipologie di intervento analoghe a quelle oggetto della sub-misura.

Ai fini dell'adempimento degli impegni assunti nell'ambito della Convenzione, il GSE ha pertanto adottato una logica sostanziale, per contribuire a:

- comprimere il più possibile i tempi di emanazione dell'avviso pubblico per l'assegnazione delle risorse;
- massimizzare il tempo a disposizione delle Amministrazioni attuatrici per l'individuazione dei progetti e la presentazione della domanda di finanziamento;
- incrementare le possibilità di rispetto delle milestone successive previste dal cronoprogramma.

Il presente documento è pertanto stato redatto in parallelo all'attività di assistenza tecnica al Comitato di indirizzo della Cabina di coordinamento per il Piano unitario di intervento per i territori interessati dai sismi 2009 e 2016 nell'ambito del PNRR, svolta dal GSE tra il 10 gennaio e il 1° marzo 2022, ed è volto a formalizzare gli spunti condivisi in particolare in merito a:

- il quadro normativo rilevante ai fini dell'attuazione degli interventi 3 e 4 della sub-misura A2,
- le esigenze di coordinamento degli avvisi con altri investimenti del PNRR, e
- requisiti tecnici dei progetti da finanziare ai fini della loro coerenza con la disciplina di settore.

Indice

1. Inquadramento della Misura.....4

PNRR per i territori colpiti da eventi sismici 2009-2016 4

Governance del Programma unitario di intervento e modalità attuative 4

Sub-misura A.2 linee di intervento 3 e 4: Dotazione finanziaria e scelta della procedura.....5

Progetto generale di attuazione della sub-misura a.2 linee di intervento 3 e 46

2. Disciplina di riferimento per gli investimenti promossi dalla sub-misura A.2 interventi 3 e 4.....7

Le configurazioni di condivisione dell’energia elettrica9

Comunità di energie rinnovabili 10

Sistemi di condivisione del calore..... 12

Comunità energetica dei cittadini 13

Disposizione in materia di autorizzazione degli impianti a fonti rinnovabili14

Aree sottoposte a tutela paesaggistica..... 14

Iter autorizzativi e di valutazione ambientale per gli impianti fotovoltaici di potenza fino a 20MW 14

Aumento della soglia fino a 10 MW per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA)..... 15

VIA di competenza statale per gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 10 MW 15

Aumento soglia minima per la sottoposizione al procedimento di AU..... 15

CILA per interventi non sostanziali 15

Modello unico 16

Semplificazioni in materia di procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) 16

Sistemi di accumulo 16

Sistemi di ricarica dei veicoli elettrici 16

Provvedimento autorizzatorio unico regionale (Paur) 17

Le autorizzazioni per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili 17

3. Analisi di fattibilità per la definizione dell’avviso23

Finalità e ambito di applicazione23

Percorso partecipato di disseminazione sul territorio25

Riferimenti normativi.....25

Definizioni26

Soggetti Attuatori ammissibili	26
Interventi finanziabili	26
Procedure per l’assegnazione delle risorse.....	27
<i>Stimolo alla condivisione dell’energia</i>	28
<i>Cumulabilità</i>	28
Modalità di valutazione e approvazione della domanda	29
Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto.....	31
Termini e Modalità di presentazione della domanda e Documenti da trasmettere.....	31
<i>Ricorso a forme di partenariato pubblico-privato</i>	31
Altre tematiche non specialistiche	31
4. Assistenza agli Enti Territoriali Locali per l’attuazione degli investimenti e la loro contestualizzazione in configurazione di condivisione	32
Allegati	
<i>Progetto generale di attuazione della sub-misura A2 interventi 3 e 4</i>	33
<i>Circolare MEF 21 del 14 ottobre 2021 “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni” e relativo allegato</i>	33
<i>Tecniche per la selezione dei progetti PNRR</i>	33
<i>Linee guida Invitalia per attuazione degli interventi del Programma unitario di intervento Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 nell’ambito del Fondo complementare del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza</i>	33
<i>Check-list verifica elementi informativi minimi di un avviso pubblico finanziato dal PNRR/procedura per leggi di finanziamento</i>	33
<i>Linee guida per i Sindaci per la Comunità Energetica</i>	33

1. Inquadramento della Misura

Il Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) è un programma *performance based*, incentrato su milestone e target (M&T) che descrivono avanzamento e risultati delle misure che si propongono di attuare:

Le **Amministrazioni titolari degli investimenti** sono tenute, nella fase attuativa del Piano, a “qualificare” e “indirizzare” gli interventi affinché effettivamente gli stessi possano **realizzare risultati coerenti con gli obiettivi della rispettiva componente del PNRR**. Tale processo deve essere perseguito con l’introduzione, fin dalle prime fasi attuative, anche di **requisiti da inserire negli atti e nei documenti chiave per “orientare” le soluzioni tecniche e amministrative degli investimenti**, al fine di garantire il rispetto dei principi del PNRR, tra i quali:

1. conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti dal PNRR;
2. “non arrecare danno significativo” all’ambiente (cd. DNSH);
3. contribuire all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging);
4. obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento.

In caso di attuazione delle misure “a regia”, i **soggetti beneficiari dei fondi**, assegnati tramite avviso o altra procedura pubblica ammissibile, hanno la **responsabilità della realizzazione dei progetti e del rispetto del cronoprogramma concordato con l’Amministrazione titolare** al momento dell’assegnazione delle risorse.

PNRR per i territori colpiti da eventi sismici 2009-2016

Il “Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza” ha destinato complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 per un programma di “interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016”. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, emanato in data 15 luglio 2021, per ciascun programma di interventi contenuto nel Piano del Fondo complementare, tra cui il Piano unitario di interventi per il centro Italia, sono stati individuati gli obiettivi iniziali, intermedi e finali, il relativo cronoprogramma finanziario e procedurale, e i relativi soggetti attuatori. Come attestato anche dall’Ordinanza commissariale 4/2021 del 23/12/2021, tale Piano è finalizzato a dare uno slancio supplementare al territorio del centro Italia, coinvolgendo il tessuto produttivo, le attività economiche e sociali e generando un ambiente fertile ed attrattivo che dia la possibilità, a quest’area del Paese, di avere nuove opportunità che vadano oltre la mera ricostruzione dell’edificato e delle infrastrutture esistenti prima degli eventi sismici.

Governance del Programma unitario di intervento e modalità attuative

L’art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha individuato come soggetto **responsabile dell’attuazione Piano unitario per il centro Italia la Cabina di Coordinamento** di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, **integrata dal capo del Dipartimento “Casa Italia”** istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e **dal coordinatore della Struttura tecnica di missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri**, di cui al decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri 3 maggio 2021, nonché dal **sindaco dell'Aquila e dal coordinatore dei sindaci del cratere del sisma del 2009** (di seguito, Cabina di Coordinamento Integrata).

Per il piano è prevista l'attuazione tramite ordinanze commissariali, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del decreto-legge n. 189 del 2016:

"(...) il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo". Inoltre, per gli interventi ritenuti di "particolare urgenza e criticità", ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del decreto legge n. 76 del 2020, come convertito con legge n. 120 del 2020, "i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE".

L'art. 14 del decreto-legge n. 77 del 2021, "Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare", stabilisce, in via generale, che le misure e le procedure di accelerazione e di semplificazione nonché quelle relative alla capacità amministrativa e alle procedure finanziarie previste per il PNRR si applicano agli investimenti previsti dal Piano complementare.

Le ordinanze commissariali, quindi, nei limiti e nel rispetto dei programmi unitari di intervento e degli interventi approvati dalla Cabina di Coordinamento Integrata, attuano l'allocazione dei finanziamenti previsti dal Piano complementare anche in deroga ai limiti quantitativi, merceologici e dei destinatari previsti dalle disposizioni di legge in materia, con i seguenti limiti:

- a) nel pieno rispetto dei vincoli stabiliti dal diritto euro-unitario, ai sensi dell'articolo 107 del TFUE, in materia di aiuti di stato;
- b) con il vincolo di scopo della destinazione delle risorse e dei finanziamenti in coerenza con gli obiettivi della transizione ecologica, della connessione digitale e dello sviluppo sostenibile nei territori colpiti dal sisma 2009 e 2016.

Sub-misura A.2 linee di intervento 3 e 4: Dotazione finanziaria e scelta della procedura

La sub-misura è funzionale alla realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, propedeutici anche alla creazione di comunità energetiche locali per la condivisione della energia elettrica prodotta da fonti pulite. Le risorse sono destinate agli Enti Locali, scelti come soggetti attuatori; ciò, in quanto la Macromisura A "Città e paesi sicuri, sostenibili e connessi" è stata definita per accrescere l'attrattività delle aree fragili dell'Appennino centrale e determinare le condizioni infrastrutturali e di sistema idonee allo sviluppo. Vista la congiuntura sfavorevole legata al caro energia, la misura è stata colta anche come strumento di aiuto agli Enti territoriali locali, e in particolare ai Comuni, per incentivare la rilocalizzazione nei territori colpiti dal sisma di famiglie e imprese grazie anche alla

possibilità di condividere con la comunità l'energia prodotta sfruttando le risorse locali nella disponibilità delle amministrazioni.

La produzione di energia elettrica è un settore liberalizzato, pertanto non prevede programmazione pubblica. In virtù di ciò, non è stato possibile in tempi compatibili con il cronoprogramma previsto dal PNRR provvedere ad una mappatura preliminare delle iniziative degli Enti Locali nel settore e stimarne il valore. La ricognizione svolta dalla Cabina di Coordinamento Integrata in collaborazione con le Regioni ha fatto emergere principalmente progetti ad iniziativa di privati, di taglie dimensionali non compatibili con la configurazione di condivisione dell'energia come definite dalla disciplina nazionale.

La Cabina di Coordinamento Integrata ha pertanto scelto una **modalità di attuazione "a regia"**, determinando di selezionare attraverso un avviso pubblico i progetti proposti dagli Enti Locali e di accorpate le risorse stanziare per gli interventi 3 e 4 della sub-misura A.2 in un medesimo avviso, in modo da consentire la massima flessibilità di risposta delle risorse alle iniziative proposte dal territorio. L'ordinanza 4/2021, pertanto, ha assegnato 66 milioni di euro complessivi per lo sviluppo della sub-misura A.2 interventi 3 e 4, da impegnarsi per investimenti che dovranno essere realizzati nel rispetto del seguente cronoprogramma:

- entro 30/06/2022 individuazione dei soggetti attuatori e dei progetti ammessi ai finanziamenti;
- entro il 31/12/2022 affidamento della progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione dei lavori ai sensi del comma 5 dell'art. 48 del DL 77/2021;
- entro il 31/12/2023 avvio lavori;
- entro il 31/12/2025 completamento lavori.

Ai fini dell'attuazione, la Cabina di Coordinamento Integrata ha avviato la collaborazione con il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., in considerazione delle competenze per legge ad esso attribuite, per riceverne supporto relativamente alle attività di:

- progettazione di fattibilità tecnica ed economica della misura, propedeutiche alla predisposizione dei contenuti tecnici dei bandi per l'assegnazione delle risorse,
- supporto alla valutazione delle proposte di progetto ricevute in base ai criteri definiti dai Bandi medesimi.

Le attività di monitoraggio tecnico-amministrativo della sub-misura, incluso il monitoraggio del rispetto delle milestone e il raggiungimento dei target, saranno gestite dalla Cabina di Coordinamento Integrata nelle forme e con gli strumenti identificati per il monitoraggio dell'interno Piano unitario di intervento.

Progetto generale di attuazione della sub-misura a.2 linee di intervento 3 e 4

Ai sensi dell'art. 3 comma 1 della Convenzione menzionata al paragrafo precedente, il 31 dicembre 2021 il GSE ha trasmesso alla Cabina di coordinamento Integrata il *Progetto generale di attuazione della sub-misura a.2 linee di intervento 3 e 4*, predisposto tenendo conto degli elementi strutturali della misura (obiettivi di intervento, attuatori previsti, earmarking delle risorse per investimenti produttivi) e dei seguenti elementi di contesto:

1. assetto regolatorio vigente a dicembre 2021 relativo ad autoconsumo individuale e collettivo, nonché a forme di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficiente,
2. coordinamento con altri interventi previsti nell'ambito del PNRR, tra i quali in particolare:
 - a. l'intervento M2 C1 1.2, che prevede lo stanziamento di 600 milioni di euro per progetti a favore di economia circolare,
 - b. l'intervento M2 C2 1.2 che prevede lo stanziamento di 2,2 miliardi di euro per lo sviluppo di comunità energetiche da fonti rinnovabili nei comuni al di sotto dei 5.000 abitanti,
 - c. l'intervento M2 C3 3.1 che prevede 200 milioni di euro per lo sviluppo di impianti di teleriscaldamento efficiente.

Alla luce di tali elementi, lo schema di misura proposto ha dato **priorità alla realizzazione di nuovi impianti di produzione a fonti rinnovabili, in abbinamento all'elettrificazione dei consumi energetici**, compatibili con la natura delle risorse e comunque utili a mettere in condizione le comunità locali beneficiarie dei finanziamenti di cogliere le opportunità che deriveranno dall'evoluzione regolatoria in materia di condivisione dell'energia.

In base alle indicazioni della Cabina di regia, il progetto di attuazione è stato elaborato tenendo conto dei seguenti documenti predisposti da Invitalia:

- *Check-list verifica elementi informativi minimi di un avviso pubblico finanziato dal PNRR/procedura per leggi di finanziamento*, elaborata dal MEF e condivisa dalla Cabina di coordinamento il 15/11/2021;
- *Linee guida per attuazione degli interventi del Programma unitario di intervento Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 nell'ambito del Fondo complementare del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza*, elaborato da Invitalia e condiviso dalla Cabina di coordinamento il 28/11/2021.

2. Disciplina di riferimento per gli investimenti promossi dalla sub-misura A.2 interventi 3 e 4

La produzione di energia elettrica in Italia è liberalizzata ed è soggetta a regime autorizzativo in funzione delle caratteristiche tecniche degli impianti. Sulla base del Titolo V della Costituzione riformato nel 2001, Stato e Regioni concorrono nell'elaborazione della normativa del settore energetico e quindi anche alla definizione della **disciplina autorizzativa**, tenendo conto delle politiche europee in materia, che costituiscono il quadro regolatorio di riferimento. Tale disciplina è stata recentemente **aggiornata per agevolare l'implementazione del PNRR**, che comunque si inserisce in una cornice normativa e programmatica europea di settore il cui orizzonte è la decarbonizzazione del continente al 2050 .

L'Unione europea ha definito i propri obiettivi in materia di energia e clima per il periodo 2021-2030 con il pacchetto legislativo "Energia pulita per tutti gli europei" - noto come **Winter package o Clean energy package**. Il pacchetto, adottato tra la fine dell'anno 2018 e l'inizio del 2019, fa seguito agli impegni assunti con l'Accordo di Parigi e comprende diverse misure legislative nei settori dell'efficienza energetica, delle

energie rinnovabili e del mercato interno dell'energia elettrica. Con la pubblicazione, a fine 2019, della comunicazione della Commissione "**Il Green Deal Europeo**" (COM(2019)640, Communication on the European Green Deal), l'Unione europea ha riformulato su nuove basi l'impegno ad affrontare i problemi legati al clima e all'ambiente e ha previsto un Piano d'azione finalizzato a trasformare l'UE in un'economia competitiva e contestualmente efficiente sotto il profilo delle risorse, che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra anche grazie alla partecipazione attiva dei consumatori.

In questo contesto, a gennaio 2020 le amministrazioni nazionali oggi confluite nel Ministero della Transizione Ecologica, hanno pubblicato di concerto il **Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC)**, che in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 recepisce le novità contenute nel Decreto Legge sul Clima (D.L. 111 del 14 ottobre 2019) nonché quelle sugli investimenti per il Green New Deal previste nella Legge di Bilancio 2020.

Il PNIEC fa esplicito riferimento al ruolo delle comunità energetiche ai fini "di contemperare la promozione dell'autoconsumo con l'equa partecipazione dei clienti elettrici alla copertura degli stessi oneri, valorizzando la rete elettrica esistente e costituendo uno strumento, da un lato (anche) per sostenere le economie dei piccoli Comuni, sovente ricchi di risorse rinnovabili, dall'altro per fornire opportunità di produzione e consumo locale di energia rinnovabile anche in quei contesti nei quali l'autoconsumo è tecnicamente difficile". Con l'entrata in vigore del d.lgs. 199/2021 "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. (21G00214)*" sono state introdotte nell'ordinamento italiano in via definitiva le comunità di energia rinnovabile. Inoltre, con l'entrata in vigore del D.Lgs 210/2021 recante attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato elettrico, è stata introdotta nell'ordinamento la comunità energetica di cittadini, che consente ulteriori forme di condivisione dell'energia, non solo elettrica, tra i consumatori finali.

Il PNIEC prevede infine di dare priorità allo sviluppo del teleriscaldamento efficiente, ovvero quello basato sulla distribuzione di calore generato in buona parte da fonti rinnovabili, da calore di scarto o cogenerato (in prospettiva anche tramite biometano) e, in quest'ottica, conferma la riserva economica per fornire garanzie a favore di interventi di realizzazione di reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, inclusa nel Fondo Nazionale per l'Efficienza Energetica. Inoltre, prevede di sfruttare il potenziale del teleriscaldamento potenziando gli strumenti per favorire la nuova costruzione e l'ampliamento delle infrastrutture per la distribuzione del calore in ambito urbano, in particolar modo ove i poli di produzione del calore siano prossimi ai siti di consumo. Con l'entrata in vigore del d.lgs. 199/2021, è stata confermata la disciplina che definisce le caratteristiche tecniche del teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti (D.Lgs. 102/2014) e sono state introdotte nuove disposizioni per la qualifica degli impianti e la disciplina relativa all'allacciamento e al distacco dei consumatori dalle relative reti di distribuzione.

Le configurazioni di condivisione dell'energia elettrica

Il PNIEC fa esplicito riferimento all'autoconsumo di energia, individuale e collettivo, e alle comunità energetiche tra le politiche e misure per realizzare il contributo nazionale al conseguimento dell'obiettivo vincolante a livello dell'UE per il 2030 in materia di energia rinnovabile. Il Piano le considera finalizzate a sostenere la realizzazione di nuovi impianti e la salvaguardia e il potenziamento del parco di impianti esistenti, nonché come uno strumento utile per lo sviluppo di consenso locale per l'autorizzazione e la realizzazione degli impianti e delle infrastrutture.

Il PNIEC evidenzia la interrelazione tra le comunità di energie rinnovabili e le "comunità energetiche di cittadini" introdotto nell'ambito della Direttiva mercato elettrico, anticipando l'integrazione a livello normativo dei due modelli di condivisione, volta a offrire la possibilità, oltre che di produrre, stoccare e consumare energia da fonti rinnovabili, di fornire ulteriori servizi come i servizi di efficienza energetica, i servizi di ricarica per veicoli elettrici e la fornitura di altri servizi energetici.

I **sistemi collettivi di autoconsumo** sono stati introdotti nella legislazione nazionale nel febbraio 2020 dal DL 162/2019 convertito in Legge 8 del 28/2/2020, che ha anticipato relativamente al solo autoconsumo collettivo il recepimento della nuova direttiva sulle rinnovabili. Si tratta di configurazioni basate sulla **condivisione virtuale di energia elettrica da fonti rinnovabili** che hanno l'obiettivo di favorire lo sviluppo di **nuovi impianti di produzione in prossimità dei consumi**. Ciò, in modo che tale prossimità favorisca il **bilanciamento sulla rete elettrica** dell'incremento delle fonti non programmabili nonché la progressiva elettrificazione dei consumi stessi.

La regolazione transitoria, intesa come sperimentale, definiva un perimetro relativamente ristretto per le comunità, limitando l'adesione alle configurazioni ad alcune categorie di soggetti, nonché a impianti di piccole dimensioni (<200kW) e punti di prelievo connessi alla medesima cabina secondaria di trasformazione. Le nuove disposizioni in corso di sviluppo hanno allargato il perimetro introducendo la **cabina di trasformazione primaria come punto di riferimento tecnico** per accertare la prossimità degli asset all'interno delle configurazioni e consentiranno l'inclusione di **impianti di potenza maggiore (< 1MW)**. È inoltre stato ampliato il perimetro dei soggetti che possono partecipare e sono state introdotte delle novità volte a consentire a singoli soggetti (quali ad esempio i Comuni) di condividere l'energia tra i propri punti di connessione senza necessità di aggregarsi ad altri.




Figura 1 – configurazioni CER: dalla fase transitoria a quella definitiva

Comunità di energie rinnovabili

Le Comunità di energie rinnovabili (CER) costituiscono una delle **forme più sostenibili di sviluppo delle fonti rinnovabili sul territorio** in termini di minor consumo di suolo. Infatti, nascono principalmente per favorire la realizzazione di nuovi impianti in spazi già impegnati per altri scopi (tra cui tetti di edifici e strutture coperte nelle loro pertinenze), semplificando il tema delle autorizzazioni e che al momento rappresentano l'aspetto più critico per lo sviluppo delle rinnovabili. La Comunità energetica può considerarsi un **nuovo modello virtuoso di generazione distribuita** da cui partire per costruire la smart community, integrando servizi al cittadino quali ad esempio la ricarica per veicoli elettrici e altre tecnologie per favorire una più rapida diffusione della transizione energetica nella società.

A fianco alle CER, le disposizioni vigenti consentono oggi la **condivisione dell'energia anche all'interno di condomini, residenziali e non, i cosiddetti Gruppi di Autoconsumatori Collettivi**. Si tratta di configurazioni con le stesse finalità delle CER, ma semplificate dal punto di vista tecnico e amministrativo, perché il Condominio definisce in sé il perimetro della configurazione e esenta dalla costituzione di un soggetto giuridico ad hoc. Gli impianti fotovoltaici o comunque gli impianti a fonti rinnovabili integrabili architettonicamente agli edifici e alle loro pertinenze si prestano in particolar modo per questo tipo di configurazioni.

L'entrata in vigore del **D.Lgs. 199/2021 completa il recepimento in Italia della Direttiva 2001/2018 e introduce in via definitiva le comunità di energia rinnovabile nell'ordinamento** (cfr. fig. 1). Nello specifico, l'**art 31 - Comunità energetiche rinnovabili** stabilisce che i clienti finali, ivi inclusi i clienti domestici, hanno il diritto di organizzarsi in comunità energetiche rinnovabili, purché siano rispettati i seguenti requisiti:

- a) l'obiettivo principale della comunità è quello di **fornire benefici ambientali, economici o sociali** a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e **non quello di realizzare profitti finanziari**;

- b) la comunità è un **soggetto di diritto autonomo** e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco ISTAT situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione;
- c) per quanto riguarda le imprese, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale;
- d) la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è **aperta a tutti i consumatori**, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, fermo restando che l'esercizio dei poteri di controllo è detenuto dai soggetti aventi le caratteristiche di cui alla lettera b);
- e) Gli azionisti o membri delle CER che esercitano potere di controllo sono persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196

Fermo restando che la disciplina introdotta dall'articolo 42bis del decreto-legge 162/19 continua ad applicarsi fino all'adozione da parte del MiTE e di ARERA dei relativi provvedimenti, ai sensi di quanto stabilito agli articoli 8 e 32 del D.Lgs. 199/2, il decreto stabilisce inoltre che le comunità energetiche rinnovabili operino nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) fermo restando che ciascun consumatore che partecipa a una comunità può detenere impianti a fonti rinnovabili, ai fini dell'energia condivisa rileva solo la **produzione di energia rinnovabile degli impianti che risultano nella disponibilità e sotto il controllo della comunità**;
- b) l'energia autoprodotta è utilizzata prioritariamente per **l'autoconsumo istantaneo in sito o per la condivisione con i membri della comunità**, mentre l'energia eventualmente eccedentaria può essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione;
- c) i membri della comunità utilizzano la **rete di distribuzione per condividere l'energia prodotta**, anche ricorrendo a impianti di stoccaggio. L'energia può essere condivisa nell'ambito della stessa zona di mercato, ferma restando la sussistenza del requisito di connessione alla medesima cabina primaria;
- d) possono far parte di una comunità gli **impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica entrati in esercizio dopo il 15/12/2021**, ossia dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 199/2021¹, fermo restando la possibilità di **adesione per impianti esistenti, sempre di produzione di energia elettrica rinnovabile, per una misura comunque non superiore al 30 per cento della potenza complessiva che fa capo alla comunità**;
- e) i membri delle comunità possono accedere agli incentivi previsti dal decreto;

¹ la disciplina introdotta dall'articolo 42bis del decreto-legge 162/19 continua ad applicarsi fino all'adozione da parte del MiTE e di ARERA dei relativi provvedimenti, ai sensi di quanto stabilito agli articoli 8 e 32 del D.Lgs. 199/21.

- f) la **comunità può produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili** finalizzate all'utilizzo da parte dei membri, può promuovere interventi integrati di domotica, interventi di efficienza energetica, nonché offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri e assumere il ruolo di società di vendita al dettaglio e può offrire servizi ancillari e di flessibilità.

Le comunità energetiche rinnovabili possono accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione, e **vendere l'energia rinnovabile**, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile. In alternativa, l'energia elettrica immessa dagli impianti di produzione facenti parte (o che assumono rilievo ai fini) delle comunità energetiche possono chiedere il ritiro della stessa energia da parte del GSE.

Le nuove disposizioni, nonché le regole applicative per il riconoscimento delle CER come tali da parte del GSE, saranno completate **entro la seconda metà del 2022**. In ogni caso, il decreto ha già stabilito che le aggregazioni che si configurano come Comunità di Energie Rinnovabili potranno godere relativamente all'energia condivisa del **rimborso di alcune componenti tariffarie** e di un **incentivo in conto esercizio**, ossia un contributo a fondo perduto erogato a valle della realizzazione degli impianti per ogni kWh condiviso, finalizzato a garantire il ritorno degli investimenti e a ridurre i costi d'esercizio delle CER, **fatte salve le limitazioni che saranno specificate rispetto alle eventuali possibilità di cumulo con altre risorse pubbliche erogate in conto capitale per la realizzazione degli impianti**.

Il **GSE ha e avrà il ruolo di gestire il meccanismo incentivante** previsto a livello nazionale per lo sviluppo dell'autoconsumo collettivo e delle Comunità di energia rinnovabili. Inoltre, ha sviluppato un portale per aumentare la consapevolezza dei vantaggi connessi all'autoconsumo collettivo, consentendo valutazioni puntuali dei benefici delle diverse configurazioni ammissibili (Portale Autoconsumo Fotovoltaico <https://www.autoconsumo.gse.it/>).

Sistemi di condivisione del calore

Il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, definisce il teleriscaldamento e il teleraffreddamento efficienti quali **sistemi di teleriscaldamento o teleraffreddamento che usino, in alternativa**, almeno:

- a) il 50 per cento di energia derivante da **fonti rinnovabili**;
- b) il 50 per cento di **calore di scarto**;
- c) il 75 per cento di **calore cogenerato**;
- d) il 50 per cento di **una combinazione delle precedenti**.

Al fine di promuovere lo sviluppo del teleriscaldamento e teleraffreddamento il decreto ha previsto che l'ARERA definisca:

- gli standard di continuità, qualità e sicurezza del servizio di teleriscaldamento e teleraffreddamento
- i criteri per la determinazione delle tariffe di allacciamento delle utenze alla rete del teleriscaldamento e le modalità per l'esercizio del diritto di scollegamento;
- le modalità con cui sono resi pubblici da parte dei gestori delle reti i prezzi per la fornitura del calore, l'allacciamento e la disconnessione, le attrezzature accessorie, ai fini delle analisi costi-benefici sulla

diffusione del teleriscaldamento e le condizioni di riferimento per la connessione alle reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, al fine di favorire l'integrazione di nuove unità di generazione del calore e il recupero del calore utile disponibile in ambito locale;

- le tariffe di cessione del calore, esclusivamente nei casi di nuove reti di teleriscaldamento qualora sussista l'obbligo di allacciamento alla rete di teleriscaldamento, imposto da Comuni o Regioni.

L'art.34 del D.Lgs. 199/2021 stabilisce che **entro il 30 giugno di ogni anno il GSE qualifichi i sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti che rispettano i requisiti previsti dal D.Lgs. 102/2014 con riferimento all'anno solare precedente** e che a tal fine, i gestori del servizio di teleriscaldamento o teleraffrescamento, su base volontaria, possano presentare apposita richiesta, nei tempi e nei modi resi disponibili dal GSE. Le modalità di presentazione delle istanze saranno oggetto di consultazione.

Il gestore del sistema di teleriscaldamento e teleraffrescamento dovrà inoltre certificare con garanzie di origine la quota di energia rinnovabile utilizzata per la produzione di calore e fresco e renderla nota ai consumatori in bolletta e attraverso il proprio sito web, nelle modalità previste dal D.Lgs.102/2014.

In virtù delle nuove disposizioni introdotte, nell'ambito delle disposizioni per la regolazione del servizio di fornitura di energia tramite sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento, l'ARERA dovrà prevedere una disciplina semplificata che agevoli il distacco da sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento non efficienti, qualora il soddisfacimento del fabbisogno energetico dell'utenza possa essere coperto con impianti che garantiscono un maggior risparmio di energia primaria non rinnovabile. Analoga possibilità è prevista nei meccanismi di promozione dell'efficienza energetica e del miglioramento della prestazione energetica degli edifici.

Comunità energetica dei cittadini

Il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 recante *“Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE. (21G00233)”* definisce la comunità energetica dei cittadini come un **soggetto di diritto, con o senza personalità giuridica**, con le seguenti caratteristiche:

- a) fondato sulla **partecipazione volontaria e aperta**;
- b) controllato da membri o soci che siano **persone fisiche, piccole imprese, autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti del terzo settore e di protezione ambientale, gli enti religiosi, nonché le amministrazioni locali** contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche ISTAT;
- c) che ha lo scopo principale di offrire ai suoi membri o soci o al territorio in cui opera benefici **ambientali, economici o sociali a livello di comunità** anziché perseguire profitti finanziari;

- d) che può partecipare alla **generazione, alla distribuzione, alla fornitura, al consumo, all'aggregazione, allo stoccaggio dell'energia**, ai servizi di **efficienza** energetica, o a **servizi di ricarica** per veicoli elettrici o fornire altri **servizi energetici ai suoi membri o soci**.

Ai sensi del decreto, le comunità energetiche dei cittadini possono a determinate condizioni condividere l'energia elettrica prodotta nell'ambito della **porzione della rete di distribuzione sottesa alla stessa zona di mercato**, anche attraverso impianti di stoccaggio controllati dalla comunità stessa. Le configurazioni di **comunità saranno mappate dal GSE**, ma i benefici loro riservati per la condivisione dell'energia sono ancora oggetto di sviluppo regolatorio.

Orientativamente entro il 2022, l'ARERA determinerà, anche in via forfetaria, il valore delle componenti tariffarie regolate che non devono essere applicate all'energia condivisa nell'ambito della porzione di rete di distribuzione sottesa alla stessa cabina primaria e istantaneamente auto-consumata, in quanto corrispondenti a costi evitati per il sistema, determinati in funzione della localizzazione sulla rete elettrica dei punti di immissione e di prelievo facenti parte di ciascuna configurazione di autoconsumo collettivo o di comunità energetica dei cittadini.

Disposizione in materia di autorizzazione degli impianti a fonti rinnovabili

Allo stato (febbraio 2022), il D.L. 77 del 31 maggio 2021 convertito in Legge 108/2021, costituisce la fonte più aggiornata di riferimento per la disciplina autorizzativa, fermo restando che si tratta di materia in continua evoluzione. Si riportano a seguire una tabella riassuntiva e i principali elementi rilevanti ai fini degli interventi promossi dalla sub-misura A.2 interventi 3 e 4.

Aree sottoposte a tutela paesaggistica

È prevista la partecipazione del Ministero della Cultura alle Conferenze dei servizi volte al rilascio dell'autorizzazione unica (AU) per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (inclusi anche le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto) ubicati in aree sottoposte a tutela ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 - Codice dei beni culturali, anche in corso di realizzazione, nonché in aree cotermini a quelle soggetta a tutela (rilevando in quest'ultimo caso, tuttavia, che il parere espresso dal MIBACT non è vincolante). Tuttavia, decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere, il processo autorizzativo può proseguire senza che il MIC possa fare ricorso alla Presidenza del Consiglio come previsto all'art. 14 quinquies della legge n. 241/1990 contro la determinazione della Conferenza di Servizi.

Iter autorizzativi e di valutazione ambientale per gli impianti fotovoltaici di potenza fino a 20MW

La PAS (procedura abilitativa semplificata comunale) è estesa agli impianti fino a 20 MW per:

- costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica di media tensione e localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale;
- impianti situati in discariche (o lotti di discarica chiusi o ripristinati) e cave o lotti di cava non suscettibili di ulteriore sfruttamento, per i quali l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione

abbia certificato il completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste dal titolo autorizzativo, nel rispetto della normativa regionale vigente.

Aumento della soglia fino a 10 MW per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA)

La soglia di 1 MW prevista per la verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. screening) degli impianti fotovoltaici è elevata a 10 MW purché il proponente alleggi un'autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova all'interno delle "aree particolarmente sensibili" indicate dalle Regioni.

Tale disposizione si riferisce agli impianti localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonché in discariche e cave.

VIA di competenza statale per gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 10 MW

Gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 10 MW sono assoggettati alla VIA di competenza statale. Gli impianti fotovoltaici di potenza compresa fra 1 e 10MW (ad eccezione di quelli ubicati in aree produttive, industriali o commerciali) restano assoggettati a verifica di assoggettabilità di competenza regionale.

Aumento soglia minima per la sottoposizione al procedimento di AU

È stato innalzata da 20 kW a 50 kW la soglia minima per sottoporre un impianto fotovoltaico ad Autorizzazione Unica.

CILA per interventi non sostanziali

È stata introdotta la possibilità di utilizzare la Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), per gli interventi che non comportino alcuna modifica al volume degli impianti nonché all'area interessata dall'impianto, ferme restando le procedure di verifica di compatibilità e di valutazione di impatto ambientale ai sensi del Codice dell'Ambiente. Nello specifico, la disposizione applica per gli interventi non sostanziali che rientrano nei seguenti casi:

- a. progetti e impianti fotovoltaici e idroelettrici che non comportino modifiche
 - (i) delle dimensioni fisiche degli impianti;
 - (ii) del volume delle strutture; e
 - (iii) delle aree interessate dagli impianti e dalle relative opere, indipendentemente dalla potenza risultante a seguito dell'intervento.
- b. interventi su progetti eolici, impianti e relative opere realizzate nelle stesse aree degli impianti eolici che causino una riduzione minima del numero degli aerogeneratori già autorizzati e installati, indipendentemente dalla capacità risultante a seguito dell'intervento. Il decreto stabilisce specifici requisiti di lunghezza e altezza per i quali le turbine devono rispettare, oltre ad altri criteri spaziali per l'identificazione dell'area interessata dall'impianto.

Modello unico

È prevista l'introduzione del modello unico per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati su edifici anche su strutture o manufatti diversi dagli edifici o sul suolo, in particolare con riferimento ai piccoli impianti fotovoltaici installati a supporto di impianti radioelettrici posti su strutture fuori terra diverse dagli edifici.

Semplificazioni in materia di procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA)

sono state introdotte le seguenti semplificazioni di carattere procedimentale in relazione alle verifiche di assoggettabilità a VIA e VAS e ai relativi procedimenti di verifica:

1. Viene istituita una Commissione speciale VIA per i progetti di competenza statale del Pnrr e del Pniec. In particolare, l' art. 17 del Decreto istituisce la Commissione Tecnica PNRR – PNIEC per lo svolgimento di procedure VIA di competenza statale dei progetti ricompresi nel PNRR .
2. Sono abbreviati i tempi sia per lo screening che per la VIA per progetti collegati al Pnrr e al Pniec, che devono concludersi entro massimo 130 giorni complessivi.
3. Con riguardo ai progetti ricompresi nel PNRR o PNIEC, la Commissione PNRR-PNIEC predispone lo schema di provvedimento VIA entro il termine di trenta giorni dalla consultazione e, in ogni caso, entro un termine massimo di 130 giorni dalla data di pubblicazione dei documenti e nei successivi 30 giorni, il MITE adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del parere del Ministero della Cultura.

Sistemi di accumulo

Si esclude dalla necessità della valutazione di impatto ambientale gli impianti di accumulo elettrochimico (batterie) di tipo "stand-alone" (destinati al mero accumulo o al consumo locale).

È prevista inoltre una procedura abilitativa semplificata comunale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è già esistente o autorizzato, anche se non ancora in esercizio, e se l'impianto di accumulo elettrochimico non comporta occupazione di nuove aree.

Sistemi di ricarica dei veicoli elettrici

Per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici contenuta nell'articolo 57 del decreto semplificazioni (D.L. 76/2020 - L. 120/2020), si dispone che l'installazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici ad accesso pubblico non è soggetta al rilascio del permesso di costruire ed è considerata attività di edilizia libera. Il soggetto che effettua l'installazione delle infrastrutture per il servizio di ricarica dei veicoli elettrici su suolo pubblico presenta l'istanza all'ente proprietario della strada per la manomissione e l'occupazione del suolo pubblico per l'infrastruttura di ricarica e per le relative opere di connessione alla rete di distribuzione concordate con il concessionario del servizio di distribuzione dell'energia elettrica competente.

Provvedimento autorizzatorio unico regionale (Paur)

Viene introdotta una fase preliminare facoltativa – mediante conferenza dei servizi preliminare di cui all'art. 14, co. 3 L 241/90 – volta a consentire al proponente di chiedere indicazioni sul contenuto della documentazione da presentare e far immediatamente emergere particolari condizioni e prescrizioni che le amministrazioni interessate vogliono fissare.

Qualora in base alla normativa di settore per il rilascio di uno o più titoli abilitativi sia richiesto un livello progettuale esecutivo, oppure laddove la messa in esercizio dell'impianto o l'avvio dell'attività necessiti di verifiche, riesami o nulla osta successivi alla realizzazione dell'opera stessa, l'amministrazione competente indica in conferenza le condizioni da verificare, secondo un cronoprogramma stabilito nella conferenza stessa, per il rilascio del titolo definitivo. Le condizioni indicate dalla conferenza possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel corso del successivo procedimento per il rilascio del titolo definitivo.

Le autorizzazioni per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

In materia di energia, Stato e Regioni concorrono nell'elaborazione della normativa di riferimento. Nello specifico, lo Stato determina i principi fondamentali, le Regioni e le Province Autonome legiferano nel rispetto degli indirizzi statali. Nell'ambito di questo quadro di riferimento costituzionale si è consolidato il processo di decentramento delle funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni e enti locali in materia di autorizzazioni per gli impianti alimentati da FER.

Per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono di seguito descritti i principali profili autorizzativi e i relativi riferimenti normativi: per via di tale assetto concorrente, si consiglia di consultare la sezione dedicata alle [Autorizzazioni](#) regionali del portale GSE, unitamente al [database normativo](#) sul monitoraggio della produzione normativa regionale in materia energetica e l'ultima edizione del [rapporto regionale annuale sulla generazione elettrica da FER](#).

Si riporta, a seguire, una tabella sinottica dei procedimenti autorizzativi previsti per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, a partire dal DM 10/9/2010, Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili.

Tabella 1 - Quadro sinottico dei procedimenti autorizzativi previsti per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

Procedimento autorizzativo	Ambito di applicazione
Autorizzazione Unica (art. 12 d. lgs. 387/2003)	Nuovi impianti a fonti rinnovabili di cui al d.m. 10/09/2010, con esclusione di quelli indicati nei paragrafi 12.1 e 12.2 del decreto medesimo modifiche di impianti esistenti rientranti nella condizione di modifiche sostanziali, di cui all'art. 5, comma 3 del d. lgs. 28/2011
Procedura Abilitativa semplificata (art. 6 d. lgs. 28/2011)	Impianti a fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 12.2, 12.4, 12.6, 12.8 del d.m. 10/09/2010
Comunicazione preliminare all'installazione (art. 6 d. lgs. 28/2011)	Impianti a fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 12.1, 12.3, 12.5, 12.7 del d.m. 10/09/2010
Comunicazione preliminare all'installazione secondo Modello Unico Nazionale (d.m. 19/05/2015)	Impianti fotovoltaici con le caratteristiche dell'art. 2 del d.m. 19/05/2015 (che quindi vengono sottratti a quelli del paragrafo 12.1 della colonna C)
Attività in edilizia libera (art. 6 d.p.r. 380/2001)	Impianti fotovoltaici di cui all'art. 6, comma 1, lettera e-quater) del d.p.r. 380/2001 (che quindi vengono sottratti a quelli del paragrafo 12.1 della colonna C)
Dichiarazione Asseverata di Inizio Attività (art. 6 bis del d. lgs 28/2011)	Nuovi impianti fotovoltaici di cui all'art. 6 bis, comma 3 del d. lgs. 28/2011 modifiche di impianti esistenti rientranti nelle condizioni di cui all'art. 6 bis, comma 1 del d. lgs. 28/2011

Progettazione di fattibilità tecnica ed economica propedeutica alla predisposizione dei contenuti tecnici dei bandi

Tabella 2 - Semplificazioni introdotte rispetto a quanto previsto dalle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui all'allegato annesso al DM 10 settembre 2010

Fonte	Provvedimento Normativo	Impianto nuovo/esistente	Modalità operative	Potenza (kW)	Procedura
Biomasse	DL n.77/2021	Nuovo	Impianti al di sopra della soglia ex tab.A D.Lgs. n.387/2003	>200	AU
Biogas, gas da discarica, gas residuati dai processi di depurazione	DL n.77/2021	Nuovo	Impianti al di sopra della soglia ex tab.A D.Lgs. n.387/2003	>300	AU
Biogas, gas da discarica, gas residuati dai processi di depurazione	DL n.77/2021	Nuovo	Impianti al di sotto della soglia ex tab.A D.Lgs. n.387/2003, non ricadenti nei casi previsti dalla normativa vigente	0-300	PAS
Eolico	DL n.77/2021	Nuovo	Impianti al di sopra della soglia ex tab.A D.Lgs. n.387/2003	>60	AU
Eolico	DL n.77/2021	Esistente	Interventi che non comportino alcuna modifica al volume degli impianti/area interessata, ferme restando le procedure di verifica di compatibilità e di VIA ai sensi del Codice dell'Ambiente	-	CAEL/CILA
Eolico	DL n.76/2020	Esistente	Interventi consistenti nella sostituzione della tipologia di rotore che comportano una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio non superiore in ciascun caso al 15% e interventi che comportano una riduzione di superficie o di volume, anche quando non vi sia sostituzione di aerogeneratori		DILA
Fotovoltaico	DL n.77/2021	Nuovo	Impianti al di sotto della soglia ex tab.A D.Lgs. n.387/2003, come modificata dal DL n.77/2021	<50	PAS

Progettazione di fattibilità tecnica ed economica propedeutica alla predisposizione dei contenuti tecnici dei bandi

Fonte	Provvedimento Normativo	Impianto nuovo/esistente	Modalità operative	Potenza (kW)	Procedura
Fotovoltaico	DL n.77/2021	Nuovo	Impianti al di sopra della soglia ex tab.A D.Lgs. n.387/2003, come modificata dal DL n.77/2021	>50	AU
Fotovoltaico	DL n.77/2021	Nuovo	Impianti localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, per i quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti	<20.000	PAS
Fotovoltaico	DL n.77/2021	Esistente	Interventi su impianti che non comportino modifiche delle dimensioni fisiche degli impianti; del volume delle strutture e delle aree interessate dagli impianti e dalle relative opere, indipendentemente dalla potenza risultante a seguito dell'intervento. Ove previsto, si applicano comunque le procedure di verifica di compatibilità e di VIA ai sensi del Codice dell'Ambiente		CAEL/CILA
Fotovoltaico	DL n.76/2020	Esistente	Interventi su impianti esistenti e modifiche di progetti autorizzati che, senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento: <i>impianti con moduli a terra:</i> interventi che, anche a seguito della sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell'impianto, comportano una variazione delle volumetrie di servizio non superiore al 15% e una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 20%;		DILA

Progettazione di fattibilità tecnica ed economica propedeutica alla predisposizione dei contenuti tecnici dei bandi

Fonte	Provvedimento Normativo	Impianto nuovo/esistente	Modalità operative	Potenza (kW)	Procedura
			<i>impianti fotovoltaici con moduli su edifici</i> : interventi di sostituzione dei moduli fotovoltaici su edifici a uso produttivo, nonchè, per gli edifici a uso residenziale, interventi che non comportano variazioni o comportano variazioni in diminuzione dell'angolo tra il piano dei moduli e il piano della superficie su cui i moduli sono collocati		
Fotovoltaico	D.M. 19/5/2015	Nuovo	Modello unico per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici o su strutture o manufatti diversi dagli edifici o a terra	<20	Comunicazione preliminare all'installazione secondo modello unico nazionale
Fotovoltaico	DL n.17/2022	Nuovo	Modifica al D.Lgs. n.28/2011 installazione, con qualunque modalità, di impianti fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, è considerata intervento di manutenzione ordinaria e non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati	>50 <200	Comunicazione preliminare all'installazione secondo modello unico nazionale
Idroelettrico	DL n.77/2021	Nuovo	Art.32-bis del DL n.77/2021 modifica le Linee guida per l'autorizzazione degli impianti idroelettrici di cui al D.M. 10 settembre 2010	<500	CAEL/CILA

Progettazione di fattibilità tecnica ed economica propedeutica alla predisposizione dei contenuti tecnici dei bandi

Fonte	Provvedimento Normativo	Impianto nuovo/esistente	Modalità operative	Potenza (kW)	Procedura
Idroelettrico	DL n.77/2021	Esistente	Interventi su impianti che non comportino modifiche delle dimensioni fisiche degli impianti; del volume delle strutture e delle aree interessate dagli impianti e dalle relative opere, indipendentemente dalla potenza risultante a seguito dell'intervento. Ove previsto, si applicano comunque le procedure di verifica di compatibilità e di VIA ai sensi del Codice dell'Ambiente		CAEL/CILA
Idroelettrico	DL n.77/2021	Nuovo	Impianti al di sopra della soglia ex tab.A D.Lgs. n.387/2003	>100	AU
Idroelettrico	DL n.76/2020	Esistente	Interventi che, senza incremento della portata derivata, comportano una variazione delle dimensioni fisiche dei componenti e della volumetria delle strutture che li ospitano non superiore al 15%		DILA

3. Analisi di fattibilità per la definizione dell'avviso

Rispetto alla definizione dell'avviso pubblico è stata raccomandata la massima flessibilità in modo da mettere in condizione i territori di esprimere il massimo della progettualità.

Finalità e ambito di applicazione

Tenuto conto che il modello di governance delle risorse stanziato nell'ambito del PNRR prevede che i requisiti da inserire negli atti e nei documenti chiave per "orientare" le soluzioni tecniche e amministrative degli investimenti e delle riforme, devono essere vincolate al:

- a. conseguimento dei milestone e dei target entro le scadenze convenute;
- b. rispetto per tutti gli interventi/progetti del principio del "non arrecare danno significativo" all'ambiente (cd. DNSH);
- c. rispetto delle ulteriori condizionalità associate alle diverse misure, tra le quali la percentuale delle risorse che contribuiscono all'obiettivo climatico o digitale o territoriale (cd. tagging)

si suggerisce di prevedere che l'avviso sia orientato all'erogazione di contributi per la valorizzazione e l'utilizzo delle fonti rinnovabili elettriche e termiche, attraverso **il finanziamento di tutte le iniziative volte alla progettazione e alla realizzazione di impianti da fonti energetiche rinnovabili (FER)** su immobili pubblici o in uso pubblico, con il fine anche di agevolare le configurazioni per la condivisione dell'energia negli Enti territoriali locali dei crateri 2009 e 2016.

Questo approccio permette di allocare gli investimenti verso iniziative:

- a. coerenti con gli obiettivi per la transizione energetica dei territori indicati nel PNIEC;
- b. realizzabili e rendicontabili entro i milestone e i target previsti;
- c. orientate alle fasi di assistenza tecnica, progettazione e realizzazione degli impianti, infrastrutture e configurazioni per l'energia che non sono finanziate da altre misure e che troveranno prosecuzione nella normativa dedicata alle CER in corso di evoluzione.

In merito a quest'ultimo punto, poiché la disciplina relativa agli incentivi e alle modalità di qualifica sia delle CER che dei sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti sono ancora in corso di definizione, e lo saranno nel corso di tutto il 2022, si ritiene sconsigliabile l'erogazione delle risorse della Misura A2 interventi 3 e 4 orientandole alla disciplina ancora in divenire.

Si ritiene invece perfettamente in linea con lo spirito e gli indirizzi del PNIEC la scelta di assegnare le risorse ad iniziative coerenti con i milestone e i target (M&T) da realizzarsi entro scadenze prefissate, nella logica di favorire nel modo più ampio la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili per la promozione sul territorio di configurazioni per la condivisione dell'energia, anche abbinati a:

- interventi di sviluppo di filiere energetiche locali;
- interventi di efficienza energetica negli edifici;
- interventi di elettrificazione dei consumi;
- interventi di sviluppo di infrastrutture per la mobilità elettrica.

Infine, si raccomanda di ammettere ai contributi sia iniziative volte alla realizzazione di nuovi impianti da fonti rinnovabili sia al repowering e/o revamping di impianti esistenti, anche nel quadro di progetti avviati ma non completati prima dell'invio della richiesta di contributo, fatta salva la loro coerenza con il cronoprogramma previsto dal PNRR, senza vincolarli allo sviluppo preventivo di configurazioni di condivisione dell'energia.

Con riferimento alle comunità energetiche, il primo anno di sperimentazione ha fatto emergere diversi elementi di cui tenere conto e in particolare che, al momento, i **principali ostacoli allo sviluppo delle configurazioni** sono costituiti dalla **difficoltà di individuare e consolidare i raggruppamenti** di soggetti necessari allo sviluppo della comunità (partecipanti, sviluppatori degli impianti e fornitori di servizi di gestione) e dai **costi di transazione legati alle attività preliminari di programmazione** necessarie allo sviluppo del progetto di comunità:

- **analisi delle utenze in prelievo e dei relativi consumi** su un territorio ampio: la presenza di utenze elettriche attive e i relativi fabbisogni, attuali e/o stimati in base a potenziali realistici di incremento derivanti anche del processo elettrificazione dei consumi, è l'elemento essenziale per la costruzione di una comunità di energia, in mancanza della quale la possibilità di realizzare impianti a fonti rinnovabili su un territorio è comunque percorribile ma in configurazioni differenti (i.e. impianti di produzione destinati alla vendita di energia sul mercato elettrico),
- **analisi e identificazione di fonti e siti locali utilizzabili**: i territori coinvolti dai sismi 2009 e 2016 hanno caratteristiche molto differenti tra loro e disponibilità di fonti variegata; in alcuni casi il FV potrebbe essere una tecnologia utilizzabile, ma in altri le risorse sfruttabili potrebbero essere piuttosto quella idrica o la biomassa, specie nelle zone montane e vallive;
- analisi dei fabbisogni e dei servizi disponibili sul territorio per la gestione tecnico-amministrativa delle comunità
- raccolta delle adesioni dei consumatori interessati a partecipare
- **individuazione dei produttori** e/o dei partner tecnici per la realizzazione degli impianti
- **definizione del contratto/statuto della comunità e set-up istituzionale per la gestione**: anche se si sceglie la forma giuridica meno onerosa, occorre un professionista che – come minimo - rediga lo statuto, approfondisca gli aspetti fiscali, etc.

Poiché questa **fase di programmazione è imprescindibile**, a pena della reale fattibilità della realizzazione delle comunità, si ritiene utile finanziare con le risorse della sub-misura A2 interventi 3 e 4 le spese di assistenza tecnica, progettazione e spese per servizi professionali propedeutici in modo da orientare la progettazione degli impianti finanziati verso configurazioni di condivisione dell'energia, a beneficio delle comunità locali.

Percorso partecipato di disseminazione sul territorio

Tenuto conto del cronoprogramma estremamente stingente ai fini dello sviluppo delle Misure, sia per l'emanazione dell'avviso, sia per la definizione delle proposte progettuali, è essenziale **accompagnare la definizione del bando con azioni sui territori**, che coinvolgano le Amministrazioni locali (Regioni, Province e Comuni), le Università e centri di competenza, le associazioni e gli ordini professionali, le imprese con una reale presenza sul territorio, etc. per stimolare e accelerare la nascita di aggregazioni che possano sviluppare il percorso, dalla programmazione, alla realizzazione e gestione degli impianti.

A questo fine il GSE potrà contribuire coadiuvando la diffusione informativa del bando e segnalando alla struttura commissariale la rete delle associazioni e delle imprese potenzialmente interessate all'iniziativa.

Riferimenti normativi

Ai fini della coerenza della misura con la disciplina energetica di settore, si raccomanda di inserire tra i riferimenti normativi del bando in particolare i seguenti:

- Piano Nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 predisposto dall'Italia in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 trasmesso alla Commissione europea il 31 dicembre 2019;
- Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- Direttiva (UE) 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE;
- Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e in particolare l'art. 42-bis in materia di autoconsumo da fonti rinnovabili;
- Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, attuazione della direttiva (UE) 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- Deliberazione ARERA n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020 e il relativo allegato, con la quale è stata data attuazione al comma 8 dell'art. 42-bis del decreto-legge n. 162/2019;
- Decreto Ministeriale 10/9/2010, Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili;
- Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, Testo Unico sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
- Decreto legislativo 28/2011.

Definizioni

Visto quanto riportato al paragrafo 1, si raccomanda di non introdurre definizioni innovative nel bando, di fare riferimento eventualmente a quelle riportate nella disciplina elencata al paragrafo precedente e di evitare di introdurre limiti non intenzionali in merito a concetti ancora non compiutamente definiti dalla normativa onde evitare di limitare la possibilità degli interventi di essere ricompresi nell'ambito di diverse configurazioni di condivisione dell'energia.

Soggetti Attuatori ammissibili

In considerazione delle priorità del Piano unitario di intervento e della ripartizione delle risorse tra le diverse misure, si è suggerito di individuare come soggetti attuatori ammissibili gli Enti territoriali locali, o loro associazioni, ricadenti nei crateri del 2009 e 2016, di cui all'Ordinanza n°4 del PNC del 23 dicembre 2021.

Al fine di rendere più agevole la collaborazione di eventuali soggetti privati anche alla fase di ideazione e proposta degli interventi, si suggerisce di prevedere per gli Enti la possibilità di richiedere i contributi anche attraverso forme di partenariato pubblico-privato, ai sensi della parte quarta del Codice dei contratti pubblici e, in particolare, dell'art. 183, comma 15.

Interventi finanziabili

Al fine di lasciare il più ampio margine di espressione al territorio, si raccomanda di finanziare tutte le spese connesse alla progettazione e alla realizzazione dei progetti di cui all'articolo 1, nonché alle spese connesse alle attività di costituzione e gestione dei raggruppamenti per la condivisione dell'energia, quali:

- a. progetto di fattibilità delle iniziative: analisi preliminare della domanda energetica, censimento delle fonti energetiche disponibili sul territorio, possibili identificazioni delle aree idonee per la realizzazione dei nuovi impianti, eventuali autorizzazioni necessarie, pianificazione delle configurazioni di condivisione ed ottimizzazione delle stesse;
- b. assistenza tecnica e tecnico-scientifica nelle diverse fasi di sviluppo dei progetti, ivi comprese le attività connesse all'ottenimento delle autorizzazioni ed all'accettabilità sociale;
- c. acquisto di impianti FER, lavori per la realizzazione di nuovi impianti, repowering e/o revamping e distribuzione e condivisione di energia;
- d. acquisto di impianti di cogenerazione o trigenerazione con relativi immobili connessi, inclusa la rete di teleriscaldamento se presente, che necessitano di repowering e/o revamping al fine della trasformazione dell'alimentazione da energia fossile ad energia da fonti rinnovabili, del parziale rifacimento, dell'eventuale ampliamento e della rifunzionalizzazione;
- e. fornitura e posa in opera di sistemi di accumulo;
- f. lavori indispensabili alla realizzazione delle opere di connessione;
- g. lavori indispensabili alla realizzazione di interventi di elettrificazione dei consumi;
- h. lavori per la realizzazione di sistemi di accumulo;
- i. lavori per la realizzazione dei sistemi di monitoraggio dei consumi;
- j. lavori per la realizzazione dei sistemi di gestione dei flussi energetici e delle materie prime;
- k. progettazione, direzione lavori, collaudo e iter di connessione alla rete elettrica, ove pertinente;

- l. oneri per la sicurezza legati a tutte le fasi di sviluppo delle iniziative;
- m. assistenza tecnico—giuridico-amministrativa per la definizione di accordi e la costituzione di eventuali soggetti giuridici necessari alla condivisione dell'energia, alla gestione e alla manutenzione degli impianti nel tempo;
- n. assistenza tecnico—giuridico-amministrativa per la definizione di accordi pluriennali per la gestione e manutenzione degli impianti.

Si ricorda che l'elenco delle spese ammissibili è un'indicazione operativa importante ai fini dell'identificazione da parte dei potenziali beneficiari delle risorse e che, se adeguatamente dettagliata, può istigare e indirizzare le iniziative.

Qualora si ritenga utile finanziare anche l'acquisto di attrezzature, mezzi, impianti e immobili necessari per la gestione e lavorazione del legname, nella filiera foresta-legno-energia sostenibile, per la produzione di bio-combustibili (cippato, pellet, bricchette) necessari ad alimentare gli impianti a fonte rinnovabile si raccomanda di prevedere un coordinamento con le altre misure del PNRR, tra cui le sub-misure del Piano integrato di intervento, legate all'economia circolare.

Procedure per l'assegnazione delle risorse

Al fine di dare concreta attuazione al Piano, le Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR, in base alla natura del progetto e a quanto eventualmente specificato all'interno del Piano stesso, possono procedere all'attuazione dei progetti attraverso le seguenti modalità:

1. **valutativo con graduatoria**, se la valutazione delle proposte progettuali avviene tramite l'attribuzione di un punteggio di merito (secondo i criteri individuati nell'avviso pubblico) per la definizione di una graduatoria e i progetti sono finanziati in ordine decrescente dal punteggio massimo e fino a concorrenza delle risorse disponibili;
2. **a sportello**, le proposte progettuali, che rispondono ai requisiti minimi di partecipazione, vengono finanziate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze, sulla base del raggiungimento di valori soglia e fino a concorrenza delle risorse disponibili. In linea generale, in questa tipologia di bando, le domande sono registrate e valutate in base all'ordine cronologico di presentazione; le risorse sono quindi assegnate ai progetti valutati positivamente sulla base dell'ordine cronologico di presentazione e fino a esaurimento dei fondi disponibili.

La procedura a sportello è preferibile per la gestione di risorse continuative nel tempo e consente di inserire in *pipeline* con immediatezza i progetti mano a mano che vengono presentati. Potrebbe risultare però meno equa specie in caso i progetti eccedano le risorse disponibili, favorendo progetti presentati con maggiore tempestività, ma a discapito della maturità del livello di progettazione e cantierabilità.

La valutazione con graduatoria prevede invece la raccolta delle domande all'interno di un arco temporale definito, valutando i progetti secondo i criteri stabiliti. Si conclude con la predisposizione di una graduatoria delle proposte progettuali ritenute ammissibili al finanziamento, resa pubblica da parte dell'Amministrazione.

A seguito dell'approvazione delle graduatorie o comunque dell'identificazione dei progetti ammissibili, occorre formalizzare l'attribuzione del contributo a valere sulle risorse dell'investimento attraverso

l'adozione di atti di ammissione al finanziamento e la richiesta di formale accettazione da parte dei Soggetti Attuatori del finanziamento e degli obblighi ad esso connessi; una volta formalizzato il finanziamento, l'Amministrazione centrale titolare di intervento informa il Soggetto attuatore che assumerà formalmente l'impegno a rispettare gli obblighi derivanti dall'inclusione del progetto nel PNC attraverso :

- la sottoscrizione di una nota di accettazione del finanziamento, con cui il Soggetto attuatore dichiara di accettare espressamente e integralmente tutti i termini, gli obblighi e le condizioni connesse alla realizzazione del progetto a valere sulle risorse dell'investimento;
- la sottoscrizione di un'apposita Convenzione, che disciplina diritti e obblighi connessi al finanziamento e che fornisca indicazioni sulle modalità di esecuzione del progetto, in coerenza con i principi e gli obiettivi generali del PNC nonché con i target e le milestone di progetto.

Rilevata l'esigenza contingente e analizzate le caratteristiche degli Enti territoriali locali, o loro associazioni, ricadenti nei crateri del 2009 e 2016, di cui all'Ordinanza n°4 del PNC del 23 dicembre 2021, si suggerisce l'utilizzo della forma di bando con graduatoria al fine di permettere a tutti gli Enti di aderire in coerenza con gli obiettivi del bando, prevedendo anche forme di premialità nella definizione dei criteri di valutazione per promuovere le iniziative indette da piccoli Enti territoriali locali, che potrebbero al contrario risultare penalizzati nell'ambito di una procedura a sportello, e i progetti integrati con intervento complementari e convergenti con gli obiettivi generali della Ripresa e la Resilienza dei territori colpiti dal sisma.

Stimolo alla condivisione dell'energia

Si raccomanda di rendere obbligatoria la previsione e la rendicontazione dei costi relativi alla definizione di accordi per la manutenzione degli impianti nel tempo e di definire un meccanismo volto a promuovere l'interesse per le forme di condivisione dell'energia con il territorio. Ciò, in linea con gli obiettivi originari della misura, ma anche con l'obiettivo di accedere agli eventuali benefici di legge per i servizi di bilanciamento che le comunità di energie rinnovabili e le altre configurazioni di condivisione forniscano eventualmente alla rete elettrica. Ciò, anche in quanto, per tali configurazioni, saranno previste a regime agevolazioni sulle tariffe di trasmissione/distribuzione.

Cumulabilità

I progetti dovranno rispettare l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione.

In particolare pertanto si raccomanda di inserire nei documenti di progetto uno schema analitico delle coperture finanziarie dei progetti, da sottoscrivere nella forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà, che evidenzia in particolare l'eventuale ricorso a:

- altre risorse PNRR, in particolare afferenti la Misura 2, e tra queste le risorse destinate alle comunità energetiche nei comuni con <5000 abitanti e la misura per il finanziamento del teleriscaldamento efficiente
- altre risorse europee, e in particolare POR FESR 2014-2020 o 2021-2027
- altre risorse statali in conto capitale

- altre risorse regionali in conto capitale

L'eventuale intenzione di presentare istanza al GSE per l'accesso ai benefici in conto esercizio legati agli impianti può essere un'informazione utile da rilevare anche ai fini delle successive fasi di assistenza agli Enti Locali previste dalla sub-misura A2 interventi 3 e 4.

Modalità di valutazione e approvazione della domanda

I criteri per la valutazione delle richieste di contributo sono volti a massimizzare la nuova capacità installata da fonti rinnovabili in prossimità dei consumi finali, partendo da tre linee programmatiche:

1. finanziare interventi funzionali ad installare nuova potenza termica e elettrica da FER, intesa anche come potenziamento degli impianti esistenti;
2. promuovere, nel finanziare la nuova installazione, lo sviluppo di configurazioni di condivisione dell'energia elettrica, rivolgendo lo sguardo alla regolazione definitiva in fieri che ne regolerà le caratteristiche di accesso al servizio di valorizzazione, alle agevolazioni e all'incentivazione eventualmente prevista per l'energia elettrica condivisa;
3. incentivare iniziative più prossime alla cantierizzazione che prevedano contestualmente anche interventi a favore della mobilità elettrica e/o altri interventi di elettrificazione dei consumi, utilizzo di tecnologie per la gestione efficiente dell'energia e iniziative per la ripresa e la resilienza dei territori.

In tale contesto, si raccomanda di individuare i criteri per la valutazione delle richieste di contributo al fine di massimizzare la nuova capacità installata da fonti rinnovabili in prossimità dei consumi finali e in particolare di considerare i seguenti criteri:

- a. coerenza della domanda con gli obiettivi delle Sub Misure A2 e A3;
- b. livello di progettazione, in relazione alla cantierabilità dell'iniziativa;
- c. nuova potenza installata o aggiuntiva da fonti rinnovabili;
- d. numero soggetti coinvolti nello schema ipotizzato di configurazione per la condivisione dell'energia;
- e. integrazione del progetto con interventi contestuali a favore della mobilità elettrica e/o altri interventi di riqualificazione ed elettrificazione dei consumi termici;
- f. utilizzo di tecnologie per la gestione efficiente dell'energia;
- g. integrazione del progetto con iniziative alle quali aderisca almeno una attività produttiva (eccetto settore energy - Codice Ateco 35.11)
- h. promozione di interventi nei Comuni a bassa densità abitativa.

A seguire si propone un possibile schema per la valutazione dei progetti, volto anche a premiare le iniziative che potrebbero rivelarsi più coerenti con la nuova disciplina legata alla condivisione di energia.

I punteggi andranno valorizzati nella logica di dare priorità alle iniziative cantierabili, legate alla promozione di impianti di taglie compatibili con la disciplina in divenire rispetto alle comunità di energia rinnovabili e alla possibilità di condividere anche vettori diversi dall'elettricità. Sarà opportuno però valutarli ed eventualmente modificarne il peso in considerazione delle priorità espresse anche dai rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali che partecipano alla Cabina di Coordinamento Integata.

CRITERI DI AMMISSIBILITA'
coerenza del progetto con gli obiettivi del bando
produzione da fonti rinnovabili
produzione e autoconsumo da fonti rinnovabili
produzione da fonti rinnovabili, autoconsumo dell'energia e previsione di configurazioni per la condivisione dell'energia
livello della progettazione, in funzione della cantierabilità
Documento preliminare alla progettazione
Progetto di fattibilità tecnico-economica
Progettazione definitiva
Progetto cantierabile e in possesso delle autorizzazioni e/o nulla osta e/o pareri comunque denominati per la realizzazione dell'intervento (eventuale)
nuova potenza complessiva installata o aggiuntiva da fonti rinnovabili
Nuovi impianti o repowering di impianti esistenti con nuova potenza complessiva installata fino a 100 kW
Nuovi impianti o repowering di impianti esistenti con nuova potenza complessiva installata compresa tra 101 kW e 200 kW
Nuovi impianti o repowering di impianti esistenti con nuova potenza complessiva installata compresa tra 201 kW e 1000 kW
Nuovi impianti o repowering di impianti esistenti con nuova potenza complessiva installata maggiore a 1000 kW
Nuovi impianti o repowering impianti esistenti con nuova potenza installata complessiva maggiore di 1000 kW, con impianti per la generazione di energia elettrica di potenza minore o uguale a 1000 kW
Solo revamping impianti esistenti, senza nuova potenza installata
numero di soggetti coinvolti nella dichiarazione di impegno alla configurazione per la condivisione dell'energia
numero soggetti coinvolti da 2 a 4
numero soggetti coinvolti fra 5 e 7
numero soggetti coinvolti superiore a 7
interventi contestuali a favore della mobilità elettrica e/o di elettrificazione dei consumi
valore economico degli interventi fino a 25.000 euro
valore economico degli interventi compreso fra 25.000 e 100.000 euro
valore economico degli interventi superiori a 100.000 euro
utilizzo di tecnologie per la gestione efficiente dell'energia
si
no
Iniziative alle quali aderisca almeno una attività produttiva (eccetto settore energy - Codice Ateco 35.11)
si
no
Promozione di interventi nei Comuni a bassa densità abitativa
Coinvolgimento di almeno 1 Comune con meno di 3.000 abitanti
Coinvolgimento di almeno 1 Comune con abitanti fino a 5.000 abitanti
Coinvolgimento di almeno 1 Comune con abitanti fino a di 15.000 abitanti

Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto

Il **sostegno alla fase di programmazione** delle configurazioni per la condivisione dell'energia, in linea con la normativa in fase di definizione in merito alle comunità energetiche e alle caratteristiche per la qualifica degli impianti di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficiente è **essenziale per il raggiungimento dell'obiettivo delle misure**. Ciò nondimeno, le tempistiche medie per la costituzione delle configurazioni e i tempi per il completamento dell'assetto regolatorio, sono incompatibili con il cronoprogramma previsto dal PNRR per la sub-misura.

Inoltre, in assenza di una mappatura o di una programmazione a monte dei progetti al momento della dell'emanazione dell'avviso pubblico, si conferma quanto già indicato nel progetto generale di misura di cui al paragrafo 1, ripetto all'opportunità di far convergere le risorse all'interno di **un unico bando** per l'allocatione di **contributi a fondo perduto**, per massimizzare l'emersione di progetti coerenti il potenziale tecnico reale delle diverse fonti di energia rinnovabile nei variegati territori dei 184 Comuni dei due crateri, prevedendo tra i documenti di progetto una relazione tecnica volta a chiarire la tipologia di investimento proposta.

Termini e Modalità di presentazione della domanda e Documenti da trasmettere

Tenuto conto dei tempi estremamente contratti per l'attuazione della misura, si raccomanda di adottare un modello di valutazione oggettivo, non discrezionale e volto ad accelerare per quanto possibile i processi valutativi.

A questo fine, si suggerisce l'adozione di un DIP semplificato comprensivo anche della richiesta del CUP, in modo da tenere in considerazione l'interesse concreto del proponente a procedere con la realizzazione dell'iniziativa.

Si suggerisce inoltre di prevedere una scheda sintetica che riporti tutti i principali parametri di valutazione, in modo da poter automatizzare l'analisi e valutazione delle proposte progettuali.

Ricorso a forme di partenariato pubblico-privato

Tenendo conto delle evidenze che emergono dalla gestione degli **incentivi statali in vigore** per le comunità di energie rinnovabili, nonché per la realizzazione di impianti di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti, si suggerisce di **ammettere a finanziamento anche progetti inseriti nell'ambito di forme di partenariato pubblico privato, idonee** ad affrontare anche il percorso successivo alla realizzazione degli impianti, in termini di manutenzione e gestione eventualmente anche legata alla condivisione dei vettori energetici.

Altre tematiche non specialistiche

Per quanto concerne altre tematiche di rilievo ai fini della finalizzazione del bando e in particolare:

- Disposizioni relative a variazioni dei progetti, rinunce e revoche
- Obblighi del Soggetto attuatore
- Modalità di erogazione del contributo e rendicontazione delle spese

- Modalità di gestione degli interventi
- Modifiche dell'avviso
- Modifiche/variazioni del progetto
- Responsabile dell'Avviso
- Tutela della privacy
- Meccanismi sanzionatori
- Potere sostitutivo
- Controversie e foro competente
- Rinvio

Si suggerisce di fare riferimento alle Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR ed eventualmente a bandi già emanati da altre Amministrazioni centrali.

4. Assistenza agli Enti Territoriali Locali per l'attuazione degli investimenti e la loro contestualizzazione in configurazione di condivisione

A valle dell'avvio dei progetti e una volta stabilizzata la normativa nazionale sulla condivisione, come anche previsto dall'art. 3 comma 3 della Convenzione del 27/12/2021, il GSE potrà supportare il completamento dell'attuazione della sub-misura offrendo assistenza agli Enti locali territoriali beneficiari del bando:

- nel percorso di definizione delle configurazioni di condivisione dell'energia e
- nell'eventuale richiesta di qualifica al GSE, per l'eventuale ammissione a benefici e incentivi statali previsti.

Il GSE includerà nelle proprie attività ordinarie di assistenza i soggetti promotori dei progetti finanziati dalla Misura, per supportarli, qualora ne abbiano i requisiti, nell'accesso agli incentivi e/o agevolazioni gestiti dal GSE stesso. Per l'accesso a tali strumenti, il GSE svolgerà le attività di qualifica nelle modalità previste dalla disciplina di riferimento e solo in caso di presentazione di specifica istanza da parte dei soggetti richiedenti.

L'assistenza territoriale del GSE agli Enti territoriali locali operativamente consisterà nelle seguenti attività:

- assistere nel contestualizzare la configurazione di condivisione nel proprio modello operativo e di pianificazione;
- formare sul percorso per la costituzione di una configurazione di condivisione dell'energia, sulla normativa e sulla qualifica GSE;
- supportare nello sviluppo della configurazione, dalla programmazione alla richiesta di incentivo, anche in collaborazione con strutture pubbliche locali;
- fornire il materiale standard utile ad informare i cittadini circa i vantaggi derivanti dal partecipare a configurazioni di condivisione dell'energia;
- accompagnare le configurazioni nella fase di monitoraggio tecnico amministrativo della performance e dei suoi impianti.

Allegati

Progetto generale di attuazione della sub-misura A2 interventi 3 e 4

Circolare MEF 21 del 14 ottobre 2021 “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni” e relativo allegato

Tecniche per la selezione dei progetti PNRR

Linee guida Invitalia per attuazione degli interventi del Programma unitario di intervento Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 nell’ambito del Fondo complementare del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Check-list verifica elementi informativi minimi di un avviso pubblico finanziato dal PNRR/procedura per leggi di finanziamento

Linee guida per i Sindaci per la Comunità Energetica

BANDO

per la presentazione di progetti, da parte di enti pubblici ed amministrazioni, anche in partenariato con le imprese, ai fini della realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità energetiche per la condivisione dell'energia

[sub-misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR]

- Visto il Piano Nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 predisposto dall'Italia in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 trasmesso alla Commissione europea il 31 dicembre 2019;
- Vista la Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- Vista la Direttiva (UE) 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- Visto il Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE.
- Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e in particolare l'art. 42-bis in materia di autoconsumo da fonti rinnovabili;
- Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- Visto decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, attuazione della direttiva (UE) 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- Visti la deliberazione ARERA n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020 e il relativo allegato, con la quale è stata data attuazione al comma 8 dell'art. 42-bis del decreto-legge n. 162/2019;
- Visto il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- Visto il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la Decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- Visto il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti" ed in particolare l'art. 1, secondo comma lett. b), che prevede che "Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di

previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026”;

- Visto il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, ed in particolare l'art. 14, intitolato “Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare” nonché l'art. 14-bis, recante “Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016”;
- Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 15 luglio 2021, per quanto applicabile, con cui, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n.101, si individuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonché le relative modalità di monitoraggio;
- Visto il decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”;
- Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
- Visto l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do Not Significant Harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
- Preso atto che nelle settimane successive alla Delibera della Cabina di coordinamento del 30 settembre 2021 si è svolta una complessa e approfondita istruttoria ai fini della compiuta individuazione dei programmi e dei progetti, delle procedure di attuazione, nonché dei primi atti di affidamento in coerenza con il previsto milestone del 31 dicembre 2021;
- Vista l'Ordinanza N.4 del 23 dicembre 2021 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare al PNRR nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura A2 “Comunità energetiche, recupero e rifunionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili”, Linea di intervento n. 3, “Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili”, e Linea di intervento n. 4, “Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell'energia elettrica da fonti pulite”, ai sensi dell'art. 14 bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108.
- Visto art. 4 comma 1 dell'Accordo di attuazione degli interventi del Piano complementare al PNRR, sub misura A2, linee di intervento 3 e 4, di cui all'Ordinanza n.4 del 23 dicembre 2021 recante “Attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A.2 “Comunità energetiche, recupero e rifunionalizzazione edifici pubblici e produzione di

energia / calore da fonti rinnovabili”, Linea di intervento n. 3, “Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili”, e Linea di intervento n. 4.

- Visto art. 9 del decreto-legge 17 maggio 2022 n.50, Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, (22G00059);
- Considerato altresì che, sulla base delle decisioni e delle indicazioni assunte dalla Cabina di Coordinamento integrata tenutasi in data 24 novembre 2021, si è provveduto a definire i criteri di ripartizione delle risorse in considerazione degli equilibri territoriali e del danno sismico e ad approfondire le modalità di attuazione delle specifiche linee di intervento comprese nelle misure A e B del programma deliberato in data 30 settembre 2021;
- Considerato che la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell’art. 14-bis, comma 2, del decreto legge n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha deliberato in data 30 settembre 2021, l’approvazione e la contestuale trasmissione al MEF dell’atto di “Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b del decreto legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli artt. 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n.108”;
- Considerato che ai fini di cui sopra sono state tenute presenti le Linee guida indicate dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 15 luglio 2021;

Tanto premesso, il Commissario Straordinario Ricostruzione per il Sisma 2016, On. Avv. Giovanni Legnini

DISPONE

Art. 1

Oggetto

1. Il presente bando è finalizzato all’erogazione di contributi per la valorizzazione e l’utilizzo delle fonti rinnovabili elettriche e termiche negli enti territoriali locali dei crateri 2009 e 2016, attraverso la progettazione e la realizzazione di impianti da F.E.R. (fonti energetiche rinnovabili) su aree e immobili pubblici o in uso pubblico ovvero immobili, impianti e infrastrutture energetiche private, anche localizzati in aree o nuclei industriali, per i quali siano stati stipulati almeno i contratti preliminari di acquisto, locazione o diritto di superficie da parte dei soggetti di cui all’art. 2 punto 1 entro la data di approvazione del progetto definitivo, come indicato al successivo articolo 4, con il fine di agevolare le configurazioni per la condivisione dell’energia in tutte le sue forme.
2. Al fine di favorire la partecipazione dei soggetti produttivi, l’amministrazione pubblica competente può convocare una consultazione preliminare di mercato, ai fini previsti dall’art. 66 comma 2 del D.lgs. 18/04/2016 n.50, entro i tempi previsti dal bando.
3. Sono ammissibili ai contributi sia iniziative volte alla realizzazione di nuovi impianti da fonti rinnovabili sia al repowering e/o revamping di impianti esistenti, anche nel quadro di progetti avviati ma non completati prima dell’invio della richiesta di contributo.
4. I contributi sono concessi per le iniziative il cui piano delle attività e il cronoprogramma dei lavori siano coerenti con i termini indicati all’art. 4.

Art. 2

Soggetti ammissibili ai contributi

1. Sono ammessi ai contributi, e di seguito identificati quali Soggetti ammissibili, gli enti pubblici ed amministrazioni pubbliche, quali anche quelle richiamate dall'art.9 del decreto-legge N.50/2022, contenute nell'elenco divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, o loro associazioni, con almeno una sede operativa nei comuni ricadenti nei crateri del 2009 e 2016, di cui all'Ordinanza n°4 del PNC del 23 dicembre 2021, anche previo loro accordo con privati ai fini identificati dal presente bando.
2. Sono altresì ammesse ai contributi, e di seguito identificate quali Soggetti ammissibili, le Comunità di Energie Rinnovabili in via di costituzione (di seguito: CER) di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in ogni configurazione giuridica ammissibile dall'ordinamento, tra cui quelle di associazione riconosciuta, fondazione, consorzio, società cooperativa di capitali, purché partecipate da almeno uno dei soggetti identificati al punto 1.

Art. 3

Contributi

1. I contributi sono concessi fino ad esaurimento della dotazione finanziaria di cui all'art.9, secondo i criteri di cui all'art.7.
2. I contributi sono erogati ai soggetti beneficiari in conto capitale secondo le seguenti modalità:
 - a. a fondo perduto fino al 100% del valore complessivo del Quadro Tecnico Economico
 - i. nel caso di istanza da parte di CER in via di costituzione ai sensi dell'art. 2 punto 2, o di soggetto ammissibile ai sensi dell'art.2 punto 1 con impegno formale assunto da quest'ultimo, formulato in conformità all'allegato D del presente bando, al rispetto dell'art. 7 punto 2 lettera d, e dunque alla realizzazione di sistemi di condivisione dell'energia;
 - ii. nel caso di realizzazione di impianti di generazione di energia termica che prevedano la condivisione del calore mediante sistemi di teleriscaldamento;
 - b. a fondo perduto al 50% del valore complessivo del Quadro Tecnico Economico, in caso di istanza da parte di soggetto ammissibile ai sensi dell'art. 2 punto 1 in assenza di impegno formale, formulato in conformità all'allegato D del presente bando, al rispetto dell'art. 7 punto 2 lettera d, e dunque alla realizzazione di sistemi di condivisione dell'energia o di teleriscaldamento in caso di impianti di generazione di energia termica.

In entrambe le modalità, in caso di accordi pubblico-privato il soggetto beneficiario potrà finanziare gli investimenti in conto capitale mediante erogazioni al privato con le modalità coerenti con i vincoli contrattuali pattuiti.

3. Il contributo viene erogato al soggetto beneficiario nelle seguenti modalità:
 - a. fino al 25% per la fase della progettazione della misura secondo le modalità previste nel contratto di concessione o di accordo pubblico-privato purché inferiori al 25%;
 - b. il 35% del contributo concesso come anticipo ad avvio dei lavori, sulla base delle spese previste dal progetto di fattibilità tecnico-economica o livello di progettazione successiva o secondo le modalità previste nel contratto di concessione o di accordo pubblico-privato purché inferiori al 35%;

- c. il 35% del contributo concesso in due stati avanzamento lavori sulla base della documentazione prevista per la rendicontazione delle spese secondo i termini di cui all'art. 9 o secondo le modalità previste nel contratto di concessione o di accordo pubblico-privato.
- d. Il saldo finale pari al 5% del contributo verrà erogato solo presentando la richiesta di allaccio degli impianti all'ente distributore di zona, per gli impianti di produzione di energia elettrica, e la dichiarazione di fine lavori, per tutte le tipologie di impianti, che deve avvenire entro il 30/09/2025.

Art. 4

Richiesta di contributo e cronoprogramma lavori

1. Entro il **31/10/2022** i soggetti ammissibili, di cui all'art. 2, inviano alla Struttura Commissariale e alla struttura tecnica di missione sisma 2009 la richiesta di contributo comprensiva delle informazioni e dei documenti riportati all'Allegato A, tra cui l'evidenza della manifestazione d'interesse per l'individuazione dell'operatore economico incaricato della progettazione dell'intervento; in caso di accoglimento della domanda di finanziamento, ai sensi dell'art. 51 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, come convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, gli affidamenti dei servizi di progettazione possono essere conferiti da parte degli Soggetti ammissibili ai contributi, in via diretta, ai sensi e nei limiti di valore previsti dall'art. 51 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come convertito in legge.
2. Entro il **15/12/2022** la struttura commissariale e la struttura tecnica di missione sisma 2009 approvano l'elenco delle richieste ammesse ai contributi e i soggetti beneficiari, in base ai criteri di cui all'art. 7.

Art. 5

Spese ammissibili

1. I contributi possono essere erogati a copertura di tutte le spese connesse alla progettazione e alla realizzazione dei progetti di cui all'articolo 1, a copertura delle spese connesse alle attività di costituzione e gestione dei raggruppamenti per la condivisione dell'energia, ad esclusione delle spese sostenute o da sostenere da parte dei soggetti beneficiari per l'acquisto o l'esproprio degli immobili ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 dell'8 giugno 2001, quali:
 - a. assistenza tecnico-scientifica e socio-scientifica nelle diverse fasi di sviluppo dei progetti, ivi comprese le attività connesse all'ottenimento delle autorizzazioni e all'accettabilità sociale; tali spese non possono superare il 5% dell'intero importo richiesto;
 - b. acquisto di tutti i componenti alla realizzazione degli impianti di produzione, distribuzione e condivisione dell'energia, compresi i costi di installazione;
 - c. acquisto di tutti i componenti alla realizzazione delle opere di connessione;
 - d. acquisto di tutti i componenti alla realizzazione di interventi di elettrificazione dei consumi, compresi i costi di installazione;
 - e. acquisto di impianti di cogenerazione o trigenerazione, inclusa la rete di teleriscaldamento se presente, che necessitano di repowering e/o revamping al fine della trasformazione dell'alimentazione da energia fossile ad energia da fonti rinnovabili, del parziale rifacimento, dell'eventuale ampliamento e della rifunzionalizzazione anche ai fini della realizzazione di sistemi di condivisione dell'energia;
 - f. acquisto di attrezzature, mezzi, impianti necessari per la gestione e lavorazione del legname, nella filiera foresta-legno-energia sostenibile, per la produzione di bio-combustibili (cippato, pellet, bricchette) necessari ad alimentare gli impianti a fonte rinnovabile anche ai fini della realizzazione di sistemi di condivisione dell'energia;
 - g. fornitura e posa in opera di sistemi di accumulo termico/elettrico;

- h. acquisto di tutti i componenti indispensabili per sistemi di monitoraggio dei consumi, compresi i costi di installazione;
 - i. lavori per la realizzazione di nuovi impianti, repowering e/o revamping e distribuzione e condivisione di energia;
 - j. lavori indispensabili alla realizzazione delle opere di connessione inclusi gli eventuali oneri di connessione;
 - k. lavori indispensabili alla realizzazione di interventi di elettrificazione dei consumi termici;
 - l. lavori per la realizzazione di sistemi di accumulo;
 - m. lavori per la realizzazione dei sistemi di monitoraggio dei consumi;
 - n. lavori per la realizzazione dei sistemi di gestione dei flussi energetici;
 - o. costi connessi all'allaccio alla rete di distribuzione secondo le modalità previste dal Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive – TICA), quantificabili in via anche approssimativa in sede di stesura del quadro economico previsto dall'Allegato B;
 - p. progettazione, direzione lavori, collaudo e iter di connessione alla rete elettrica, ove pertinente;
 - q. oneri per la sicurezza legati a tutte le fasi di sviluppo delle iniziative;
 - r. assistenza tecnico-giuridico-amministrativa per la definizione di accordi e la costituzione di eventuali soggetti giuridici necessari alla condivisione dell'energia, alla gestione e alla manutenzione degli impianti nel tempo;
 - s. assistenza tecnico-giuridico-amministrativa per la definizione di accordi pluriennali per la gestione e manutenzione degli impianti;
 - t. studi di prefattibilità degli interventi individuati dal soggetto ammissibile per la partecipazione al presente bando tra cui: analisi preliminare della domanda energetica, censimento delle fonti energetiche disponibili sul territorio, possibili identificazioni delle aree idonee per la realizzazione dei nuovi impianti, eventuali autorizzazioni necessarie, pianificazione delle configurazioni di condivisione ed ottimizzazione delle stesse; la documentazione, da consegnare durante la fase attuativa, deve contenere tutti gli atti formali (convenzioni o analoghi accordi siglati con soggetti terzi) stipulati dal soggetto ammissibile nei 6 mesi antecedenti l'emanazione del presente bando;
2. Ai fini della quantificazione dei costi per i quali richiedere i contributi del presente bando dovranno essere presi a riferimento i prezzi regionali più aggiornati al momento di approvazione del progetto.

Art. 6

Modalità di presentazione della richiesta di contributo

1. Le richieste di contributo devono essere presentate entro i termini di cui all'art. 4.
2. I Soggetti richiedenti dovranno inviare la richiesta dai contributi alla Struttura commissariale e la struttura tecnica di missione sisma 2009 al seguente indirizzo PEC: energia.sismapnrr@governo.it.
3. La richiesta di contributo deve essere conforme alla scheda di progetto di cui agli **Allegati A1 e A2** e deve contenere le informazioni minime:
 - a) la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 del Soggetto ammissibile ai contributi corredata dell'eventuale mandato degli altri soggetti aderenti all'iniziativa, la scheda progetto di cui agli **Allegati A1 e A2** ;
 - b) il documento preliminare alla progettazione definitivo nell'**Allegato B** o progettazione di livello successivo, qualora già acquisito, che includa altresì la descrizione degli interventi, la tipologia di impianti, i consumi energetici, la tipologia di configurazione di condivisione dell'energia prevista, integrazioni con altri interventi;

- c) il piano delle attività, il Quadro Tecnico Economico e il cronoprogramma coerente con i termini di cui all'art.4 incluse le azioni per l'eventuale costituzione di una configurazione di condivisione dell'energia;
- d) eventuale attestazione dell'eventuale possesso delle autorizzazioni e/o nulla osta e/o pareri comunque denominati per la realizzazione dell'intervento;
- e) attestazione dell'eventuale richiesta di altri contributi pubblici, specificando fonte e tipologia del contributo pubblico richiesto o ottenuto, al fine della verifica dell'art.9 del Regolamento UE 2021/241;
- f) evidenza della manifestazione d'interesse per l'individuazione dell'operatore economico incaricato della progettazione dell'intervento, anche attraverso manifestazioni di interesse.

Art. 7

Criteri di valutazione delle richieste di contributo

1. I criteri per la valutazione delle richieste di contributo, volti a massimizzare la nuova capacità installata da fonti rinnovabili in prossimità dei consumi finali, sono i seguenti:
 - a. coerenza della domanda con gli obiettivi di cui all'art.1;
 - b. livello di progettazione, in relazione alla cantierabilità dell'iniziativa;
 - c. nuova potenza installata o aggiuntiva da fonti rinnovabili;
 - d. realizzazione di forme di condivisione dell'energia, in considerazione in particolare del numero di soggetti coinvolti nello schema di configurazione per la condivisione dell'energia, tra cui ad esempio comunità di energie rinnovabili, comunità energetiche di cittadini, gruppi di autoconsumatori collettivi;
 - e. integrazione del progetto con interventi contestuali a favore della mobilità sostenibile e/o altri interventi di riqualificazione ed elettrificazione dei consumi termici;
 - f. utilizzo di tecnologie per la gestione efficiente dell'energia, come ad esempio Piattaforme ICT-IoT;
 - g. integrazione del progetto con iniziative alle quali aderisca almeno un soggetto privato con accordo siglato secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
 - h. promozione di interventi nei Comuni a bassa densità abitativa;
 - i. bilanciamento della costituenda CER.
2. Sulla base dei criteri di cui al precedente comma 2, ai progetti sono attribuiti i seguenti punteggi che concorrono alla formazione della graduatoria, pubblicata secondo le procedure di cui all'art. 4:

CRITERI DI AMMISSIBILITA' E PREMIALITA'	
a. coerenza del progetto con gli obiettivi del bando (criterio di ammissibilità)	
Produzione di energia da fonti rinnovabili	3
Produzione e autoconsumo di energia da fonti rinnovabili	4
Produzione e autoconsumo di energia da fonti rinnovabili e configurazione per la condivisione dell'energia	5
b. livello della progettazione, in funzione della cantierabilità (criterio di ammissibilità)	
Documento d'indirizzo alla progettazione (secondo l'allegato B)	2
Progetto di fattibilità tecnico-economica	3
Progettazione definitiva	4
Progetto esecutivo e in possesso delle autorizzazioni e/o nulla osta e/o pareri comunque denominati per la realizzazione dell'intervento (eventuale)	5
c. nuova potenza complessiva installata o aggiuntiva da fonti rinnovabili (criterio di ammissibilità)	
Solo revamping impianto esistente, senza nuova potenza installata.	2

Nuovo impianto o repowering di un impianto esistente per la generazione di energia termica con nuova potenza installata fino a 500 kW .	4
Nuovo impianto o repowering di un impianto esistente per la generazione di energia elettrica con nuova potenza installata fino a 500 kW .	4
Nuovo impianto o repowering di un impianto esistente per la generazione di energia termica con nuova potenza installata da 501 kW fino a 999 kW .	6
Nuovo impianto o repowering di un impianto esistente per la generazione di energia elettrica con nuova potenza installata da 501 kW fino a 999 kW .	6
Nuovo impianto per la generazione di energia termica di potenza installata fino a 500 kW o repowering di un impianto esistente con nuova potenza termica installata fino a 500 kW, <u>facente parte di una rete di teleriscaldamento.</u>	8
Nuovo impianto per la generazione di energia elettrica di potenza installata fino a 500 kW o repowering di un impianto esistente con nuova potenza elettrica installata fino a 500 kW, <u>facente parte di Comunità Energetiche Rinnovabili anche in via di costituzione.</u>	8
Nuovo impianto per la generazione di energia termica di potenza installata da 501 kW fino a 999 kW o repowering di un impianto esistente con nuova potenza termica installata da 501 kW fino a 999 kW, <u>facente parte di una rete di teleriscaldamento.</u>	10
Nuovo impianto per la generazione di energia elettrica di potenza installata da 501 kW fino a 999 kW o repowering di un impianto esistente con nuova potenza elettrica installata da 501 kW fino a 999 kW, <u>facente parte di Comunità Energetiche Rinnovabili anche in via di costituzione.</u>	10
Nuovo impianto di Cogenerazione ad Alto Rendimento nella configurazione limite di 999 kW elettrici e 3999 kW termici abbinati a Comunità Energetiche Rinnovabili per la parte elettrica e a rete di teleriscaldamento per la parte termica.	10
d. numero di soggetti coinvolti nella dichiarazione di impegno alla configurazione per la condivisione dell'energia (criterio di premialità)	
numero soggetti coinvolti da 2 a 4	2
numero soggetti coinvolti fra 5 e 7	4
numero soggetti coinvolti superiore a 7	8
e. interventi contestuali a favore della mobilità sostenibile e/o di elettrificazione dei consumi (criterio di premialità)	
valore economico degli interventi fino a 25.000 euro	3
valore economico degli interventi compreso fra 25.000 e 100.000 euro	5
valore economico degli interventi superiori a 100.000 euro	-7-12
f. utilizzo di tecnologie per la gestione efficiente dell'energia (criterio di premialità)	
si	4
no	0
g. Iniziative alle quali aderisca almeno un soggetto privato nelle forme previste dalla normativa vigente (criterio di premialità)	
Stipula di accordi Pubblico-Privato nelle forme previste dalla normativa vigente.	8
Ottemperanza a quanto previsto all'art.1 punto 2 (consultazione preliminare di mercato)	5
h. Promozione di interventi nei Comuni a bassa densità abitativa (criterio di premialità)	
Richiesta promossa da 1 Comune con meno di 3.000 abitanti	4
Richiesta promossa da 1 Comune con più di 3000 abitanti e fino a 5.000 abitanti	3
Richiesta promossa da 1 Comune con più di 5000 abitanti e fino a 15.000 abitanti	2
Richiesta promossa da 1 Comune con più di 15.000 abitanti	1
i. Bilanciamento della costituenda CER (criterio di conformità)	
Consumi elettrici annui (in kWh) dei membri della costituenda CER inferiori di non più del 10% ovvero superiori, rispetto alla produzione di energia elettrica attesa annua (in kWh) dell'impianto o degli impianti allacciati alla medesima CER	0

Consumi elettrici annui (in kWh) dei membri della costituenda CER inferiori di almeno il 20% rispetto alla produzione di energia elettrica attesa annua (in kWh) dell'impianto o degli impianti allacciati alla medesima CER	-5
Consumi elettrici annui (in kWh) dei membri della costituenda CER inferiori di almeno il 30% rispetto alla produzione di energia elettrica attesa annua (in kWh) dell'impianto o degli impianti allacciati alla medesima CER	-10
Consumi elettrici annui (in kWh) dei membri della costituenda CER inferiori di almeno il 40% rispetto alla produzione di energia elettrica attesa annua (in kWh) dell'impianto o degli impianti allacciati alla medesima CER	-15

*) I consumi elettrici annui sono da intendersi come valore medio calcolato sui consumi registrati in 5 anni precedenti l'anno di pubblicazione del presente bando, anche non consecutivi, purché rappresentativi dei consumi usuali non comprendenti inagibilità da sisma o fermo causato da emergenza sanitaria Covid-19.

3. La richiesta è ammessa a contributo ove sia conseguito un punteggio minimo pari a **10 punti** nel rispetto dei criteri di ammissibilità ferma restando la procedura di cui all'art. 4 e in base alla dotazione finanziaria di cui all'art. 2.
4. Ogni soggetto ammissibile ai sensi dell'art.2 può presentare una sola richiesta di contributo che preveda al suo interno almeno una soluzione impiantistica tra quelle previste alla lettera c della tabella esposta al punto 2 del presente articolo.
5. I progetti dovranno rispettare l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione.
6. Nell'ottica della costituzione di una configurazione di condivisione dell'energia, come indicato al punto d) della precedente tabella dei criteri di ammissibilità e premialità, sono ammessi a finanziamento i costi legati al processo di sensibilizzazione dei soggetti coinvolti, per un massimo del 3% dell'intero importo richiesto, e alle procedure tecnico, amministrative e giuridiche finalizzate alla costituzione delle configurazioni di condivisione dell'energia come previsto alla lettera r, punto 1 dell'art. 5.
7. Qualora il soggetto ammissibile ai sensi dell'art. 2, preveda, all'interno della proposta di intervento, di istituire accordi con soggetti privati ai sensi della normativa vigente, dovrà fornire evidenza del soggetto e/o soggetti privati individuati, entro la scadenza prevista all'art. 4 punto 1.
8. La richiesta di contributo, presentata dal soggetto ammissibile, dovrà essere corredata da documentazione che evidenzia la pubblicazione, da parte del soggetto ammissibile, di una manifestazione d'interesse di pubblica evidenza, con lo scopo di individuare possibili utenti pubblici e privati da coinvolgere nelle modalità di condivisione dell'energia. Il soggetto ammissibile, qualora non abbia un proprio format per la manifestazione di interesse, può far riferimento all'allegato C del presente bando.
9. In caso di parità di punteggio tra diverse richieste, la graduatoria verrà stilata seguendo l'ordine temporale di presentazione della domanda.
10. La valutazione dei progetti sarà effettuata da un apposito Comitato di Valutazione, composto da sette membri designati tra soggetti di comprovata professionalità come di seguito indicato: un rappresentante designato da ciascuna regione, un rappresentante della Struttura commissariale sisma 2016, un rappresentante della Struttura di missione sisma 2009, un rappresentante designato d'intesa dalle quattro ANCI regionali. Al Comitato di valutazione partecipano due rappresentanti del Soggetto gestore che curano i profili istruttori e di funzionamento del Comitato medesimo. Il Comitato di valutazione è costituito con decreto del Commissario straordinario sisma 2016 che indica altresì il Presidente scelto tra i due membri designati dai Soggetti attuatori. Il Comitato di valutazione opera in seduta permanente e si riunisce di regola con cadenza settimanale anche in remoto.

11. Il Comitato di Valutazione esamina ammissibilità e merito delle proposte ricevute, sulla base dei criteri di selezione sopra descritti, ed esprime la valutazione definitiva, formulando una graduatoria che trasmette alla Cabina di Coordinamento integrata di cui all'art. 14 bis del decreto-legge n.77/2021. La Cabina di Coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14 bis del decreto-legge n.77/2021, approva la graduatoria proposta e il Commissario straordinario, d'intesa con il Coordinatore della Struttura tecnica di missione sisma 2009, adotta i provvedimenti di cui all'art. 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189. È fatta salva la possibilità per il Comitato di Valutazione, ricorrendone la necessità ai fini valutativi, di richiedere una sola volta chiarimenti ed integrazioni rispetto alle domande presentate.
12. La graduatoria dei beneficiari sarà pubblicata nel sito della Struttura Commissariale Sisma 2016, nell'apposita sezione bandi, fondo Complementare PNRR Aree Sisma 2009-2016, <https://sisma2016.gov.it/pnrr-area-sisma-2009-2016/>.

Art. 8

Obblighi dei soggetti beneficiari

1. I Soggetti ammessi devono presentare la richiesta di contributo, secondo i termini di cui all'art.4.
2. La rendicontazione delle spese deve derivare da atti giuridicamente vincolanti da cui risulti chiaramente l'oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza al progetto, le modalità di pagamento.
3. Per ogni tipologia di spesa ammissibile sostenuta dal beneficiario si deve indicare la relativa documentazione di giustificazione della stessa.
4. Ai fini della liquidazione del saldo del contributo, i soggetti beneficiari devono aver definito Accordi pluriennali per la gestione e manutenzione degli impianti oggetto del presente bando.

Art. 9

Dotazione finanziaria

1. Le risorse disponibili sono complessivamente pari a 68 milioni di euro, derivanti dalla somma degli stanziamenti per le sub-misure A2.3 e A2.4, nell'ambito del Fondo Nazionale Complementare al PNRR.
2. I progetti che prevedano esclusivamente il revamping di impianti esistenti sono finanziati a valere sulla sub-misura A2.3 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR.

Art. 10

Variazioni

1. I progetti finanziati a seguito del presente bando non possono essere oggetto di modifica, salvo che per aspetti di dettaglio e/o miglioramenti e/o esigenze di adeguamento prezzi, fermo restando il contributo assegnato.
2. In ogni caso le modifiche ai progetti e le motivazioni che hanno generato le suddette modifiche devono essere inviate agli USR competenti e devono essere autorizzate da parte del Soggetto attuatore competente, struttura commissariale e struttura tecnica di missione sisma 2009, previa acquisizione della documentazione tecnica da parte dell'ente beneficiario.
3. In ogni caso non possono essere autorizzate variazioni progettuali che portino alla modifica della graduatoria approvata a seguito del presente bando e che portino alla realizzazione di un progetto con target inferiori rispetto a quelli inizialmente indicati in sede di proposta progettuale ovvero a una modifica in aumento del contributo assegnato.

4. In nessun caso può procedersi alla rimodulazione dei milestone e target associati all'intervento oggetto del presente bando.

Art. 11 **Revoca del contributo**

1. I soggetti beneficiari rispettano il cronoprogramma e le procedure previste dal presente bando. Il mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma o degli impegni presi per la costituzione di forme di condivisione dell'energia nonché la mancata alimentazione della rendicontazione delle spese, senza espressa autorizzazione del Soggetto attuatore competente, comportano la revoca del finanziamento.
2. Tutti i casi di riduzione o revoca del contributo comportano l'obbligo per il Soggetto beneficiario di restituire le somme oggetto di recupero, secondo le indicazioni dettate dal Soggetto attuatore competente, in ossequio alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia.
3. Qualora a seguito di richiesta di connessione dell'impianto al distributore di zona competente sia opposto un diniego, il contributo verrà revocato e riallocato nel rispetto della graduatoria formulata secondo quanto previsto all'art. 7.

Art. 12 **Rinuncia al contributo**

1. Ciascun soggetto beneficiario può rinunciare al contributo assegnato dandone comunicazione al Soggetto attuatore competente. La rinuncia determina la decadenza dall'assegnazione del contributo a decorrere dalla data di ricezione della relativa comunicazione.
2. Nei casi di revoca e di rinuncia, il Soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e, nel caso si sia provveduto all'erogazione totale o parziale del contributo, sarà tenuto alla restituzione degli importi già percepiti, maggiorati degli interessi legali, ove ne ricorrano i presupposti.
3. Le risorse residue a seguito dei casi di revoca e di rinuncia anzi indicati saranno riallocate secondo quanto previsto dal Programma degli Interventi approvato il 31 dicembre 2022.

Art. 13 **Informazioni**

1. Per richiedere assistenza in fase di invio della richiesta di contributo e nelle fasi successive per la rendicontazione viene istituito il servizio help desk attraverso il quale gli Soggetti ammissibili ai contributi possono inviare richieste di informazione all'indirizzo: energia.sismapnrr@governo.it.
2. Per la diffusione del bando la struttura commissariale organizza appositi incontri informativi, anche attraverso Webinar.

Art. 14 **Trattamento dei dati personali**

1. I dati raccolti con le candidature saranno trattati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e secondo quanto previsto dal regolamento UE n. 679 del 2016, esclusivamente per le finalità contenute nel presente bando. Il Titolare del trattamento dei dati è la Struttura del Commissario Straordinario Ricostruzione per il Sisma 2016.
2. I dati personali saranno trattati secondo le disposizioni contenute nell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241.

ALLEGATO A.1
SCHEDA PROGETTO PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO

bando pubblico per la presentazione di progetti, da parte di Enti locali e di Imprese in Partenariato, ai fini della realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità energetiche per la condivisione dell'energia

Sub-misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR

Dichiarazione sostitutiva di certificazione di atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

Il/La sottoscritto/a

Cognome _____ Nome _____

Nato a _____ Provincia _____ il _____

Residente in _____ Provincia _____

CAP _____ Indirizzo _____ n. _____

Codice fiscale _____

Tipo Documento di riconoscimento _____

Rilasciato da _____ in data _____

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti ai sensi dell'art. 76 del d.p.r. 445/2000 e della conseguente decadenza dai benefici di cui all'art. 75 del citato decreto

In qualità di Legale rappresentante del soggetto ammissibile ai contributi ai sensi dell'art. 2 punto 1 _____ con sede legale in _____

_____ via _____

codice fiscale _____ partita IVA _____

e-mail PEC _____

e-mail _____ telefono _____

in relazione all'bando pubblico per la presentazione di progetti, da parte di Enti locali e di Imprese in Partenariato, ai fini della realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità energetiche per la condivisione dell'energia

[sub-misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR]

DICHIARA

- 1) di essere in possesso dei requisiti indicati nel bando;
- 2) di acconsentire all'utilizzo della posta elettronica e pec per tutte le comunicazioni afferenti al presente bando;
- 3) che la persona del soggetto ammissibile autorizzata ad intrattenere contatti per la richiesta in oggetto è:

cognome _____ nome _____

telefono _____

e-mail _____

- 4) che la richiesta di contributo è conforme a quanto previsto ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, ossia che non c'è una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo, di altri programmi dell'Unione né da parte di altre risorse pubbliche;
- 5) che la stima dei costi di progetto è stata elaborata sulla base dei prezzari regionali.

MANIFESTA

Il proprio interesse alla concessione di un contributo finanziario:

Estremi bancari:

IBAN _____ BIC _____

Intestatario C/C _____

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali, contenuta nell'art. 14 del presente bando.

Data _____

FIRMA
(firmato digitalmente)

(DA COMPILARE SOLO IN CASO DI PIÙ SOGGETTI INDIVIDUATI AI SENSI DELL'ART. 2 PUNTO 1 COINVOLTI NELLA STESSA RICHIESTA)

Il sottoscritto dichiara inoltre che i seguenti soggetti individuati ai sensi dell'art. 2 punto 1 rientrano in qualità di soggetti aderenti all'iniziativa:

1) ENTE: _____

Cognome _____ Nome _____

Nato a _____ Provincia _____ il _____

Residente in _____ Provincia _____

CAP _____ Indirizzo _____ n. _____

Codice fiscale _____ POD _____

Tipo Documento di riconoscimento _____

Rilasciato da _____ in data _____

In qualità di Legale rappresentante del soggetto ammissibile ai contributi ai sensi dell'art. 2 punto 1

_____ con sede legale in _____

via _____ codice fiscale _____

partita IVA _____ e-mail PEC _____

e-mail _____ telefono _____

2) ENTE: _____

Cognome _____ Nome _____

Nato a _____ Provincia _____ il _____

Residente in _____ Provincia _____

CAP _____ Indirizzo _____ n. _____

Codice fiscale _____ POD _____

Tipo Documento di riconoscimento _____

Rilasciato da _____ in data _____

In qualità di Legale rappresentante del soggetto ammissibile ai contributi ai sensi dell'art. 2 punto 1

_____ con sede legale in _____

via _____ codice fiscale _____

partita IVA _____ e-mail PEC _____

e-mail _____ telefono _____

Data

FIRMA
(firmato digitalmente)

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali, contenuta nell'art. 14 del presente bando.

Data

FIRMA
(firmato digitalmente)

ALLEGATO A.2

SCHEMA PROGETTO PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO

SCHEMA SOGGETTO AMMISSIBILE	
Soggetto ammissibile ai sensi dell'art.2 punto 1	
Denominazione soggetto ammissibile o soggetto capofila (nel caso di una pluralità di richiedenti)	
Legale Rappresentante del soggetto ammissibile (cognome, nome, telefono, e-mail)	
Numero Abitanti Soggetto Ammissibile (se pertinente)	
Referente del soggetto ammissibile per il progetto oggetto di contributo (cognome, nome, telefono, e-mail)	
Gli estremi bancari del soggetto ammissibile (IBAN, BIC, intestatario C/C)	
Eventuali soggetti privati coinvolti ai sensi dell'art. 183, comma 15	
<ul style="list-style-type: none"> Denominazione del soggetto privato (nome, ragione sociale, p.iva) 	
<ul style="list-style-type: none"> Legale Rappresentante del soggetto privato (cognome, nome, telefono, e-mail) 	
<ul style="list-style-type: none"> Numero Abitanti soggetto coinvolto (se ammissibile) 	
Elenco dei POD coinvolti nella proposta progettuale	
POD	Numeri POD Coinvolti: Elenco:
SCHEMA PROGETTO	
a. Livello della progettazione, in funzione della cantierabilità;	
Produzione di energia da fonti rinnovabili	POTENZA COMPLESSIVA in kW: NUMERO IMPIANTI:
Produzione e autoconsumo di energia da fonti rinnovabili	POTENZA COMPLESSIVA in kW: NUMERO IMPIANTI:
Produzione e autoconsumo di energia da fonti rinnovabili e configurazione per la condivisione dell'energia	POTENZA COMPLESSIVA in kW: NUMERO IMPIANTI:
b. Livello della progettazione, in funzione della cantierabilità;	
Documento di indirizzo alla progettazione	SI/NO
Studio fattibilità tecnico-economica	SI/NO
Progettazione definitiva	SI/NO
Progettazione esecutiva	SI/NO
Possesso delle autorizzazioni e/o titoli autorizzativi e/o certificazioni energetiche necessari per la realizzazione dell'intervento;	SI/NO
c. nuova potenza complessiva installata o aggiuntiva da fonti rinnovabili;	
Solo revamping impianto esistente, senza nuova potenza installata.	POTENZA COMPLESSIVA in kW: NUMERO IMPIANTI:
Nuovo impianto o repowering di un impianto esistente per la generazione di energia termica con nuova potenza installata fino a 500 kW.	POTENZA kW: NUMERO IMPIANTI:
Nuovo impianto o repowering di un impianto esistente per la generazione di	POTENZA COMPLESSIVA in kW:

energia elettrica con nuova potenza installata fino a 500 kW.	NUMERO IMPIANTI:
Nuovo impianto o repowering di un impianto esistente per la generazione di energia termica con nuova potenza installata da 501 kW fino a 999 kW.	POTENZA COMPLESSIVA in kW: NUMERO IMPIANTI:
Nuovo impianto o repowering di un impianto esistente per la generazione di energia elettrica con nuova potenza installata da 501 kW fino a 999 kW.	POTENZA COMPLESSIVA in kW: NUMERO IMPIANTI:
Nuovo impianto per la generazione di energia termica di potenza installata fino a 500 kW o repowering di un impianto esistente con nuova potenza termica installata fino a 500 kW, facente parte di una rete di teleriscaldamento.	POTENZA COMPLESSIVA in kW: NUMERO IMPIANTI:
Nuovo impianto per la generazione di energia elettrica di potenza installata fino a 500 kW o repowering di un impianto esistente con nuova potenza elettrica installata fino a 500 kW, facente parte di Comunità Energetiche Rinnovabili anche in via di costituzione.	POTENZA COMPLESSIVA in kW: NUMERO IMPIANTI:
Nuovo impianto per la generazione di energia termica di potenza installata da 501 kW fino a 999 kW o repowering di un impianto esistente con nuova potenza termica installata da 501 kW fino a 999 kW, facente parte di una rete di teleriscaldamento.	POTENZA COMPLESSIVA in kW: NUMERO IMPIANTI:
Nuovo impianto per la generazione di energia elettrica di potenza installata da 501 kW fino a 999 kW o repowering di un impianto esistente con nuova potenza elettrica installata da 501 kW fino a 999 kW, facente parte di Comunità Energetiche Rinnovabili anche in via di costituzione.	POTENZA COMPLESSIVA in kW: NUMERO IMPIANTI:
Nuovo impianto di Cogenerazione ad Alto Rendimento nella configurazione limite di 999 kW elettrici e 3999 kW termici abbinati a Comunità Energetiche Rinnovabili per la parte elettrica e a rete di teleriscaldamento per la parte termica.	POTENZA COMPLESSIVA in kW elettrici: POTENZA COMPLESSIVA in kW termici: NUMERO IMPIANTI:
d. numero di soggetti coinvolti nella configurazione prevista per la condivisione dell'energia;	
Numero soggetti coinvolti fra 2 e 4	NUMERO
Numero soggetti coinvolti fra 5 e 7	NUMERO
Numero soggetti coinvolti superiore a 7	NUMERO
e. interventi contestuali a favore della mobilità sostenibile e/o di elettrificazione dei consumi	SI/NO
Costo complessivo intervento contestuale fino a 25.000 euro	EURO
Costo complessivo intervento contestuale compreso fra 25.000 e 100.000 euro	EURO
Costo complessivo intervento contestuale superiori a 100.000 euro	EURO
f. utilizzo di tecnologie per la gestione efficiente dell'energia;	
si	SI/NO
no	SI/NO
g. Iniziative alle quali aderisca almeno una attività produttiva (eccetto settore energy - Codice Ateco 35.11)	
si	SI/NO
no	SI/NO
h. Promozione di interventi nei Comuni a bassa densità abitativa	
Richiesta promossa da 1 Comune con meno di 3.000 abitanti	SI/NO
Richiesta promossa da 1 Comune con più di 3000 abitanti e fino a 5.000 abitanti	SI/NO
Richiesta promossa da 1 Comune con più di 5000 abitanti e fino a 15.000 abitanti	SI/NO
Richiesta promossa da 1 Comune con più di 15.000 abitanti	SI/NO
i. Bilanciamento della costituenda CER (criterio di conformità)	
Consumi elettrici annui (in kWh) dei membri della costituenda CER	kWh
Producibilità annua attesa dagli impianti o dall'impianto facente parte della	kWh

costituenda CER	
DOCUMENTI DA ALLEGARE	
documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del Soggetto ammissibile proponente e degli altri soggetti aderenti all'iniziativa	RIF. DOCUMENTO
Documento di indirizzo alla progettazione secondo Allegato B o, progetto di fattibilità tecnico-economica del progetto o progettazione di livello successivo, che includa la descrizione degli interventi, la tipologia di impianti, i consumi energetici, tipologia di configurazione di condivisione dell'energia prevista, integrazioni con altri interventi;	RIF. DOCUMENTO
Il piano delle attività, il Quadro Tecnico Economico e il cronoprogramma coerente con i termini di cui all'art.4;	RIF. DOCUMENTO
Attestazione dell'eventuale possesso delle autorizzazioni e/o titoli autorizzativi e/o certificazioni energetiche necessari per la realizzazione dell'intervento;	RIF. DOCUMENTO
Indicazione del soggetto qualificato, singolo o associato, da incaricare per la progettazione della misura e del relativo curriculum, ai sensi dell'art. 51 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77	RIF. DOCUMENTO
Documentazione che attesti l'adempimento di quanto previsto all'art.7 punto 8 del bando: pubblicazione della manifestazione di interesse.	RIF. DOCUMENTO

Tutti i documenti devono essere debitamente firmati dal Legale rappresentante del soggetto ammissibile e/o dal Referente del progetto/tecnico abilitato

Data

FIRMA
(firmato digitalmente)

ALLEGATO B
DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE

1. Descrizione sintetica del progetto
<i>Descrivere sinteticamente gli obiettivi generali da perseguire attraverso la realizzazione del progetto, gli investimenti che lo caratterizzano, le funzioni che dovranno essere svolte e le esigenze e fabbisogni da soddisfare</i>
2. Caratteristiche tecniche del progetto
<p style="text-align: center;">a. Consumi energetici da soddisfare attraverso il progetto</p> <p><i>Descrivere sinteticamente i consumi energetici che il progetto si propone di soddisfare con l'installazione di nuovi impianti a fonti rinnovabili o con il rinnovamento di impianti esistenti. Specificare, per ciascuna tipologia di consumi:</i></p> <p><i>Tipologia di consumo (elettrica o termica)</i></p> <p><i>Profili quantitativi di consumo (anche stimati)</i></p> <p><i>Tipologia di consumatore (pubblico/privato)</i></p> <p style="text-align: center;">b. Impiantistica</p> <p><i>Descrivere dal punto di vista tecnico le tipologie di impianti a fonti rinnovabili ed eventuali interventi di efficienza che ci si propone di realizzare e/o rinnovare, specificando per ciascuno:</i></p> <p><i>Fonte;</i></p> <p><i>Eventuali indicazioni catastali rilevanti;</i></p> <p><i>Principali componenti tecnologiche e potenza da installare;</i></p> <p><i>Eventuale potenza da rinnovare;</i></p> <p><i>Eventuali espropri per pubblica utilità;</i></p> <p><i>Eventuali autorizzazioni da richiedere;</i></p> <p><i>Configurazione di condivisione prevista;</i></p> <p><i>Descrivere le caratteristiche della configurazione di condivisione prevista, specificando:</i></p> <p><i>Il i vettori energetici oggetto di condivisione</i></p> <p style="text-align: center;">c. Gli obiettivi di natura ambientale, sociale ed economica della condivisione</p> <p><i>La tipologia e il numero di soggetti da coinvolgere ed eventualmente le modalità previste per la raccolta delle adesioni;</i></p> <p style="text-align: center;">d. I principi previsti per la ripartizione dei benefici</p> <p><i>Le modalità e/o la tipologia di soggetto da identificare per la gestione in esercizio della configurazione di condivisione</i></p>
3. Disponibilità dell'immobile
<i>Descrivere la modalità di disponibilità dell'immobile: nello specifico indicare se di proprietà del soggetto ammissibile, se in fase di acquisizione (pre-contratto d'acquisto), se immobile ad uso pubblico con opportuno accordo pluriennale sottoscritto o in fase di sottoscrizione.</i>
4. Accordo di Pubblico-Privato secondo quanto previsto dalla normativa vigente
<i>Qualora la realizzazione dell'intervento preveda forme di accordo pubblico-privato, ai sensi della normativa vigente, descrivere le potenzialità connesse con tale conformazione, come ad esempio la manutenzione dell'impianto da parte del privato, le gestione dello stesso, ecc.</i>
5. autorizzazioni e/o nulla osta e/o pareri comunque denominati
<i>Elencare le autorizzazioni e/o nulla osta e/o pareri comunque denominati necessari per la realizzazione dell'intervento.</i>
<i>Eventuali raccomandazioni per la progettazione anche in relazione alla pianificazione urbanistica, territoriale e paesaggistica vigente sulla base dei vincoli dell'area dell'intervento.</i>
6. Coperture economiche e procedura di affidamento
<p style="text-align: center;">a.</p> <p><i>Indicare una stima dei costi di progetto come da Quadro Tecnico Economico, incluse le spese previste per assistenza tecnica, progettazione, realizzazione, gestione degli</i></p>

interventi, attivazione della configurazione di condivisione e definizione degli accordi per la gestione e manutenzione in esercizio.

- b. Indicare il valore di eventuali altri contributi pubblici richiesti, specificando fonte e tipologia del contributo pubblico richiesto o ottenuto, al fine della verifica dell'art.9 del Regolamento UE 2021/241.*
- c. Inserire Piano delle attività e cronoprogramma in coerenza con quanto previsto all'art. 4 del presente bando.*
- d. Indicazione del soggetto qualificato, singolo o associato, da incaricare per la progettazione della misura e del relativo curriculum, ai sensi dell' art. 51 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77*

7. Definizione del cronoprogramma di intervento

Indicare il cronoprogramma dei lavori, solo se in possesso del livello 1 di progettazione, in conformità alle scadenze evidenziate nel bando; il rispetto delle date previste è condizione necessaria per l'ottenimento ed il mantenimento del finanziamento dell'opera.

Data

FIRMA
(firmato digitalmente)

ALLEGATO C

bando DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

Le comunità energetiche sono, in sostanza, associazioni tra produttori e consumatori di energia, finalizzate a soddisfare il fabbisogno energetico attraverso la propria produzione, realizzata mediante l'utilizzo di fonti rinnovabili. In particolare, ci si attende che comunità energetiche rinnovabili e autoconsumo collettivo possano contribuire a mitigare la povertà energetica grazie alla riduzione della spesa energetica ed a tutela dei consumatori più vulnerabili. La Direttiva 2018/2001/UE, volta a promuovere l'uso di energia da fonti rinnovabili, con la quale è stata introdotta la definizione di Comunità Energetica Rinnovabile (CER) come entità giuridica prevede:

- una partecipazione aperta e volontaria, da parte dei soggetti pubblici o privati (soci) localizzati in prossimità dell'impianto di produzione (di proprietà della CER stessa);
- l'aggregazione di persone fisiche, Enti Territoriali Locali e PMI in qualsiasi forma purché non animate dal profitto come prima finalità, bensì da obiettivi di miglioramento ambientale, sociale ed economico per i membri della CER e per il territorio su cui questa insiste.

In attesa del completo recepimento della nuova Direttiva 2018/2001/UE, la legge 28 febbraio 2020 n. 8 di conversione del decreto "Milleproroghe" decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, pubblicata in Gazzetta ufficiale, ha dato, fin da subito, la possibilità a tutti i cittadini di esercitare collettivamente il diritto di produrre, immagazzinare, consumare, scambiare e vendere l'energia auto prodotta, ottenendo così benefici ambientali, economici e sociali. Con il D.lgs 8 novembre 2021, n. 199 ("Red II"), in vigore dal 15 dicembre, è stata data piena attuazione alla direttiva 2018/2001/UE, introducendo importanti novità rispetto alla legge 28 febbraio 2020, n. 8, quali la possibilità di realizzare impianti con potenza fino ad 1MW e superando la limitazione di afferire alla medesima cabina secondaria di trasformazione, ampliando le possibilità e limitando alla sola connessione dei membri alla stessa cabina primaria. Possono entrare a far parte delle CER tutti i soggetti individuati nell'art. 31 commi 1 lettera b del D.lgs 8 novembre 2021, n. 199 ("Red II").

Tutti i soggetti pubblici o privati interessati a costituire C.E.R. possono fare domanda inviando agli indirizzi indicati il modello di manifestazione di interesse, debitamente compilato, che è possibile scaricare di seguito: <https://sisma2016.gov.it/pnrr-area-sisma-2009-2016/>

(Allegato "A" – Manifestazione di interesse)

In base a quanto previsto dall'articolo 42-bis del Decreto Milleproroghe "Innovazione in materia di Autoconsumo da fonti rinnovabili" e dal Dlgs. n. 199/2021:

- Gli impianti rinnovabili devono avere potenza non superiore a 1 MW e devono essere entrati in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del Dlgs. n. 199/2021;
- I soggetti, partecipanti, condividono l'energia prodotta utilizzando la rete di distribuzione esistente;
- L'energia condivisa è pari al valore minimo, in ciascun periodo orario, tra l'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili e l'energia elettrica prelevata dall'insieme dei clienti finali associati;
- L'energia è condivisa per l'autoconsumo istantaneo, che può avvenire anche attraverso sistemi di accumulo;
- Nel caso di comunità energetiche rinnovabili i punti di prelievo dei consumatori e i punti di immissione degli impianti sono ubicati su reti elettriche di bassa tensione ovvero media tensione sottese, alla data di creazione dell'associazione, alla medesima cabina primaria AT/MT;
- Nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, gli stessi devono trovarsi nello stesso edificio o condominio.

Spett.
.....
.....
PEC:
e-mail:

Allegato "A" - Manifestazione di interesse

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA COSTITUZIONE DI UNA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE.

In caso di persone fisiche:

Il/la sottoscritto/a
nato/a a
il residente in
Via n. PEC
email Telefono

In caso di persone giuridiche:

Il/la sottoscritto/a
nato/a a
il residente in
Via n.
in qualità di
dell'impresa
con sede in
con codice fiscale n.
con partita IVA n.
PEC
email
Telefono

MANIFESTA

Il proprio interesse a partecipare alla costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile promossa dall'ente in qualità di:

- PRODUCER (Produttore)
- CONSUMER (Consumatore)
- PROSUMER (Produttore e Consumatore)

A tal fine

DICHIARA

- a) che il proprio codice POD (riportato sulla bolletta elettrica) è il seguente _____;
- b) di aver preso visione dell'bando dell'Ente.....;
- c) che, nel caso voglia partecipare come Producer o Prosumer, detiene o intende realizzare un impianto rinnovabile di kW. **(la potenza non può essere superiore a 1MW)** ed è entrato in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del Dlgs 199/2021;
- d) di essere a conoscenza delle regole da rispettare e in particolare che:

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">● Gli impianti rinnovabili devono avere potenza non superiore a 1 MW e devono essere entrati in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del Dlgs 199/2021● I soggetti partecipanti condividono l'energia prodotta utilizzando la rete di distribuzione esistente;● L'energia condivisa è pari al valore minimo, in ciascun periodo orario, tra l'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili e l'energia elettrica prelevata dall'insieme dei clienti finali associati; |
| <ul style="list-style-type: none">● L'energia è condivisa per l'autoconsumo istantaneo, che può avvenire anche attraverso sistemi di accumulo;● Nel caso di comunità energetiche rinnovabili i punti di prelievo dei consumatori e i punti di immissione degli impianti sono ubicati su reti elettriche di bassa tensione ovvero media tensione sottese, alla data di creazione dell'associazione, alla medesima cabina primaria AT/MT;● Nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, gli stessi devono trovarsi nello stesso edificio o condominio. |

- e) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'ente che sarà libero di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;

AUTORIZZA

L'ente promotore della manifestazione di interesse al trattamento dei dati personali (POD), in conformità alla vigente normativa sulla "data protection" (Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali n. 679/2016, cd. "GDPR" e D. Lgs. n. 196/2003, cd. "Codice Privacy", come novellato dal D. Lgs. n. 101/2018).

Data

FIRMA
(firmato digitalmente)

Si allega:

- documento di identità del richiedente;
- copia dell'ultima fattura per la fornitura di energia.

ALLEGATO D

ATTO D'IMPEGNO UNILATERALE

ALLA STRUTTURA COMMISSARIALE SISMA 2016

ATTO DI IMPEGNO UNILATERALE
ALLEGATO ALL'ISTANZA DI RICHIESTA DI CONTRIBUTI PRESENTATA
PRESENTATA IN DATA _____ PROT. N. _____
RICHIEDENTE: _____

Con il presente atto,
il/la sottoscritto/a
in qualità di legale rappresentante / amministratore delegato/ dell'ente pubblico
..... con sede in Via n.
P. iva

PREMESSO

Che il sottoscritto in data prot. n. ha inoltrato istanza di richiesta di contributo per la
realizzazione di:

.....
.....
.....

SI IMPEGNA

Con il presente atto d'impegno unilaterale ed irrevocabile, a realizzare, secondo quanto previsto dalla
richiesta di contributo presentata con prot. N....., la condivisione dell'energia nelle forme
previste dalla normativa vigente entro la data di chiusura dei lavori prevista nel cronoprogramma
presentato.

Data

FIRMA
(firmato digitalmente)